

PROSPETTO DI BASE

per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato: “Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo,

con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito

e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), incorporato mediante riferimento così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**” o la “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data dell’inizio dell’offerta (di seguito l’“**Offerta**” o “**Singola Offerta**”) e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) o in caso di offerta effettuata mediante distribuzione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)/ExtraMOT, a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L’informativa completa sull’Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Prestito e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e negli eventuali Supplementi e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo di cui esso fa parte, al settore di attività in cui opera e agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale rispettivamente del Capitolo 3, paragrafo 3.1 del Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e della Nota Informativa, Sezione 6, paragrafo 2 del presente Prospetto di Base.

Si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1. Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*" del Documento di Registrazione.
2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Prospetto di Base, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks. A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n.

11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale). La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a *“Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche”*, a *“Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali”* del Documento di Registrazione.

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020. Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019 la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a *“Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca”* del Documento di Registrazione.
4. Alla data del presente Prospetto di Base il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità”, così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Prospetto di Base le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la *“Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda”* nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino al dicembre 2019. In caso di

eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari", al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente" del Documento di Registrazione.

5. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Prospetto di Base, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su *Governance Culture*, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE "On-site inspection on Credit Quality Review" per i portafogli Retail e SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 26 giugno 2018, l'avvio nel corso del mese di settembre. L'accertamento ha preso avvio in data 1° ottobre 2018 e si è concluso in data 15 febbraio 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza". L'ispezione avviata in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca e si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L'attività del team ispettivo risulta conclusa e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- BCE "On-site inspection on Targeted Review on Internal Models" con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 12 luglio 2018, l'avvio nel corso del mese di settembre. L'accertamento ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è concluso in data 23 novembre. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell'ambito dell'exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE "On-site inspection on Internal governance and risk management" con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 28 marzo 2018. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio e si sono concluse il 27 luglio 2018. L'accertamento si è concluso il 27 luglio 2018 e gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. In data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l'ispezione.

- BCE "On-site inspection on Targeted review of Internal Models" con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 22 dicembre 2017. L'ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del

6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Si rimane in attesa della Final Decision.

- BCE “On-site inspection on Internal model” per l’approvazione dell’estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 6 aprile 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 14 maggio e si sono concluse il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” dell’11 ottobre e la Banca ha trasmesso all’Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l’autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l’action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

- BCE “On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System”. Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 7 maggio 2018 e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il 25 giugno è pervenuto dall’Autorità il report con l’esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della Follow up Letter in cui sono rappresentati, in versione bozza, i Findings rilevati. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell’ambito del “closing meeting” effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre della Final Follow up Letter, la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre e l’action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019.

- BCE Thematic review “Profitability drivers – Business Model and Profitability” Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su “Profitability drivers – Business Model and Profitability”, si segnala che la Banca ha ricevuto, nell’ambito dell’interlocazione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell’Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall’Autorità sulla stessa tematica.

- Accertamento ispettivo di Banca d’Italia, avviato il 6 novembre 2017, volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l’idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L’ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile 2018 Banca d’Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l’indicazione della relativa tempistica di completamento (“Piano”). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d’Italia ha notificato un provvedimento concernente l’applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d’Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all’art. 145, comma 4, TUB.

Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l’ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019 con riferimento al 31 marzo 2019.

Il 25 gennaio, è pervenuta da Banca d’Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiede di prevedere tempi più stringenti, che non vadano comunque oltre il 2019, per il completamento dell’intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l’evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno

2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza" del Documento di Registrazione.

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 9,5 miliardi di euro (il 7,53% del totale attivo); l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) è pari a 14,8 miliardi di euro (l'11,65% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano" del Documento di Registrazione.
7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi alla riforma delle banche popolari" del Documento di Registrazione.
8. L'investimento nelle Obbligazioni, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "bail-in" – o "salvataggio interno" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. "bail-in" l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso all'utilizzo del bail in" e al "Rischio di credito per il sottoscrittore" riportati al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
9. Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta e rimborsate nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti

relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro possa influire negativamente sul rendimento delle Obbligazioni e comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro*" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

10. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. Pertanto è necessario che l'investitore sottoscriva tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che i medesimi comportano, sia mediante la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base.

INDICE

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	11
1. PERSONE RESPONSABILI	11
1.1. Indicazione delle persone responsabili	11
1.2. Dichiarazione di responsabilità	11
SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	12
SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI	13
SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO	61
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	61
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	61
SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	62
SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA	63
1. PERSONE RESPONSABILI	63
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	64
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	75
3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta	75
3.2. Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	76
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	78
4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	78
4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	80
4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	81
4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari	82
4.5. Ranking delle Obbligazioni	82
4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	83
4.7. Tasso di interesse nominale	85
4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito	96
4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo	96
4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni	97
4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse	97
4.12. Data di emissione delle Obbligazioni	97
4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	98
4.14. Regime fiscale	98
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA	100
5.1. Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta	100
5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinata	100
5.1.2. Ammontare totale dell’emissione / dell’offerta	101
5.1.3. Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	101
5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	103
5.1.5. Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	103
5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	103
5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	103
5.1.8. Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	104
5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione	104
5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	104
5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	104
5.3. Fissazione del prezzo	104
5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	104
5.4. Collocamento e sottoscrizione	105
5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell’offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento	105
5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	105
5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l’emissione sulla base di accordi particolari	105
5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione	106

5-BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SU UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE MULTILATERALE O SUL MERCATO REGOLAMENTATO	107
5.1-bis Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	107
5.1.1-bis Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	107
5.1.2-bis Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta	107
5.1.3-bis Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	107
5.1.4-bis Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	109
5.1.5-bis Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	109
5.1.6-bis Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	110
5.1.7-bis Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	110
5.1.8-bis Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	110
5.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione	110
5.2.1-bis Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	110
5.2.2-bis Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	111
5.3-bis Fissazione del prezzo	111
5.3.1-bis Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	111
5.4-bis Collocamento e sottoscrizione	111
5.4.1-bis Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento	111
5.4.3-bis Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	112
5.4.4-bis Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	112
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	113
6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	113
6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	114
6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	114
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	115
7.1. Consulenti legati all'emissione	115
7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti	115
7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa	115
7.4. Informazioni provenienti da terzi	115
7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari	115

SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 119

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Indicazione delle persone responsabili

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UBI Banca ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta al pubblico e/o di quotazione di prestiti obbligazionari “Unione di Banche Italiane S.p.A. Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up/Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)¹, Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito, e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo” (il “**Programma**”). Le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà”, approvato dal Consiglio di Gestione dell’Emittente con delibera dell’8 febbraio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019.

Il presente Programma prevede l’emissione in via continuativa da parte dell’Emittente delle seguenti tipologie di titoli di debito:

- i) Obbligazioni Zero Coupon;
- ii) Obbligazioni a Tasso Fisso;
- iii) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down;
- iv) Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo;
- v) Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo; e
- vi) Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo.

Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di Obbligazioni sono descritte nella Nota Informativa.

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- (i) la Nota di Sintesi che contiene le informazioni chiave di cui all’allegato XXII del Regolamento Prospetti e va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;
- (ii) il Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel Prospetto di Base, che contiene le informazioni di cui all’allegato XI del Regolamento Prospetti relative all’Emittente;
- (iii) la Nota Informativa, redatta in conformità all’allegato V del Regolamento Prospetti, che contiene le informazioni relative agli strumenti finanziari.

In occasione di ogni emissione di Obbligazioni, l’Emittente provvederà a pubblicare le Condizioni Definitive che contengono le caratteristiche specifiche delle singole Obbligazioni emesse sulla base del presente Programma. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione di Obbligazioni dovranno essere lette unitamente al presente Prospetto di Base; esse saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la Sede Legale nonché sul sito internet dell’Emittente www.ubibanca.it e, ove previsto, sul sito e/o presso la Sede Legale dei Soggetti Incaricati del Collocamento prima dell’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla Consob. Eventuali ulteriori indirizzi saranno indicati nelle Condizioni Definitive. In caso di offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT e in caso di quotazione le Condizioni Definitive saranno, altresì, trasmesse a Borsa Italiana.

¹ Il Codice del Terzo Settore ha previsto l’abrogazione della normativa riguardante le ONLUS. Tuttavia, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.

SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI

NOTA DI SINTESI

Sezione A – Introduzione e avvertenze

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”. Detti elementi sono numerati nelle Sezioni A-E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “Non applicabile”.

A.1	Avvertenza	<p>La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.</p>
A.2	Consenso all’utilizzo del Prospetto di Base	<p>Non applicabile.</p> <p>L’Emittente non acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base per una rivendita successiva delle Obbligazioni da parte di intermediari finanziari.</p>

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale	<p>La denominazione legale dell’Emittente è “Unione di Banche Italiane Società per Azioni” e, in forma abbreviata, “UBI Banca”. La denominazione commerciale dell’Emittente è “UBI >< Banca”.</p>
B.2	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera e paese di costituzione	<p>L’Emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di società per azioni ed opera ai sensi della legislazione italiana; • ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo (Italia); • nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l’Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza unica della BCE.
B.4b	Descrizione delle principali tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera.	<p>Non vi sono informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.</p>
B.5	Gruppo di appartenenza dell’Emittente	<p>L’Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all’attività bancaria, svolge, ai sensi dell’articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L’Emittente, nell’ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. L’Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell’Emittente.</p> <p>In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l’operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e., Banca Adriatica ex-Nuova Banca Marche, Banca Tirrenica ex-Nuova Banca Etruria e Banca Teatina ex-Nuova CariChieti) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell’offerta vincolante presentata dall’Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.</p> <p>Nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Banca Adriatica, Banca Tirrenica e Banca Teatina e delle rispettive società controllate (i.e. Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Banca Adriatica e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. controllata da Banca Tirrenica) in UBI Banca, con i principali obiettivi (i) di semplificare l’assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità nell’applicazione delle politiche commerciali, di gestione</p>

del credito e delle risorse nonché – più in generale – delle linee strategiche e (iii) di conseguire, pertanto, sinergie e risparmi di costi.

Alla data del presente Prospetto di Base si è concluso il processo di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca.

Nella seguente tabella vengono indicate alcune informazioni riguardanti le principali società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Emittente alla data del presente Prospetto di Base.

Denominazione	Sede legale (Stato)	Impresa partecipante	Quota (%)	Disponibilità voti (%)
IW Bank S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Leasing S.p.A.	Italia	UBI Banca	100,00%	100,00%
UBI Factor S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Prestitalia S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Pramerica SGR S.p.A.	Italia	UBI Banca	65%	65%
PramericaManagement Company S.A.	Lussemburgo	Pramerica SGR	100%	100%
UBI Trustee S.A.	Lussemburgo	UBI Banca	100%	100%
Kedomus S.r.l.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Academy S.c.r.l.	Italia	UBI Banca	88,00%	100,00%
		IW Bank	3%	
		Pramerica SGR	1,5%	
		UBI Factor	1,5%	
		UBI Sistemi e Servizi	3%	
		Prestitalia	1,5%	
		UBI Leasing	1,5%	
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A.	Italia	UBI Banca	91,94%	98,56%
		IW Bank	4,31%	
		Pramerica SGR	1,44%	
		UBI Factor	0,72%	
		UBI Academy	0,01%	
		Bancassurance Pop.	0,07%	
		Prestitalia	0,07%	
BPB Immobiliare S.r.l.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Centrobanca Sviluppo Impresa S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Bancassurance Popolari S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Oro Italia Trading S.p.A. in liquidazione	Italia	UBI Banca	100%	100%
Mecenate S.r.l. (*)	Italia	UBI Banca	95%	95%
UBI Finance S.r.l. (*)	Italia	UBI Banca	60%	60%
UBI Finance CB 2 S.r.l. (*)	Italia	UBI Banca	60%	60%
24-7 Finance S.r.l. (*)	Italia	UBI Banca	10%	10%

Attività di rischio ponderate – RWA					
Fondi Propri	8.547.504	8.420.375	9.475.473		
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.819.934	7.138.925	7.754.502		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0		
Capitale di Classe 1 (Tier 1)	6.819.934	7.138.925	7.754.502		
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.727.570	1.281.450	1.720.971		
RWA	59.217.509	61.035.275	67.053.683		
RWA / Totale Attivo		48,71%	52,64%		
Leverage Ratio	5,16%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:

• **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**

• **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine marzo 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 marzo 2019 risulterebbero pari all'11,47% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,52%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2018 risulterebbero pari all'11,34% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 ratio*.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del

Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

• **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 31 marzo il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 14,43%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 14,39%.

Al 31 dicembre il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 13,80%. A fine dicembre 2017 si attestava al 14,13%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 13,44%.

• **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine marzo, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,820 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,458 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +77 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
 - -294 milioni di euro derivanti dal venir meno dell'applicazione delle disposizioni transitorie relative al principio contabile IFRS 9 (-213 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
 - -102 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.
- A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei tre mesi l'aggregato è risultato in aumento di 446,1 milioni a 1.727,6 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile (-42 milioni). Quale componente negativo si segnala anche l'incremento delle deduzioni per posizioni in strumenti di Tier 2 (-12 milioni).

Il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso

la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.

- **RWA/Totale Attivo**

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni² per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 31 marzo 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (59,218 miliardi dai 61,035 miliardi di fine 2018), si registra un decremento di circa -1,818 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito per gli effetti derivanti dalla citata estensione dei modelli AIRB e dai minori assorbimenti patrimoniali derivanti da minor volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, dall'Hedge Accounting, dal trend rilevato nelle esposizioni verso intermediari vigilati e dal rischio di mercato.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (Model Change), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

- **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 ed il totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio.

A fine marzo 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,16%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018.

SREP 2018

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto.

Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-

² Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%

RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")."

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(***) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(****) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(*****) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, - risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14%;

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

Tabella 2 bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	5,87%	5,81%	7,55%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	3,13%	3,11%	4,37%
CREDITI DETERIORATI LORDI (*) /IMPIEGHI LORDI	10,36%	10,42%	13,01%
CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI	6,61%	6,72%	8,84%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE**/IMPIEGHI LORDI	4,42%	4,53%	5,29%
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE**/IMPIEGHI NETTI	3,42%	3,53%	4,30%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE ***/IMPIEGHI LORDI	0,07%	0,08%	0,17%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE ***/IMPIEGHI NETTI	0,06%	0,07%	0,17%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	39,09%	38,50%	35,50%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	49,13%	48,96%	45,05%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	29,41%	30,21%	40,66%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	10,39%	10,15%	6,36%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	26,22%	25,53%	22,80%
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	0,59%	0,72%	0,79%

(*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(**) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(***) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi, pressochè stabili rispetto al 31 dicembre 2018. Va sottolineato che, nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi. E' da evidenziare che, nel corso dei dodici mesi, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9,5 miliardi di euro, leggermente in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 31 marzo 2019 è risultato pari al 39,09% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 49,13% del 31 marzo 2019 quale effetto anche delle cessioni effettuate nel trimestre, contraddistinte da un grado di rettifica inferiore alla media della categoria.

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2019 si attesta al 29,41% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

- **Costo del Rischio**

Al 31 marzo 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 128,6 milioni di cui 1,1 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,59%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)

	DATI AL 31 MARZO 2019	DATI AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
Numero posizioni	6	5	4
Esposizione nominale	34.088.207	26.838.238	24.630.887
Valore ponderato	4.074.174	580.838	474.455
INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI	39,14%	30,16%	26,67%
INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)	4,68%	0,51%	0,51%

(*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019³ il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,26 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 14,90 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,36 miliardi si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 9,03 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,69 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,63 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,35 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine;
- 1,13 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;

³ Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

La tabella di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	5.358.071	(2.632.265)	2.725.806
INADEMPIENZE PROBILI	4.039.595	(1.059.103)	2.980.492
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	60.744	(6.310)	54.434
TOTALE	9.458.410	(3.697.678)	5.760.732

Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
INADEMPIENZE PROBILI	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
TOTALE	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Tabella 4 – ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE	2.060.730	2.163.839	2.393.253
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE	1.957.912	2.058.894	2.349.076
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE	3.343.716	3.416.221	3.824.634
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE	2.377.987	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017
MARGINE D'INTERESSE	463.222	1.873.285	1.651.238	13,45%
COMMISSIONI NETTE	401.641	1.580.917	1.546.791	2,21%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	909.270	3.482.796	3.476.816	0,17%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	774.111	2.807.136	2.614.510	7,37%
COSTI OPERATIVI	(655.858)	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	118.283	390.661	796.168	-50,93%
UTILE/PERDITA DI PERIODO	82.208	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparibili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 3 – Principali dati di conto economico:

• **Margine di interesse**

Il margine d'interesse, si è attestato a 463,2 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II conBCE per 12,4 milioni.

• **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 31 marzo 2019 (909,3 milioni), oltre al margine di interesse (463,2 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 5,4 milioni;
- commissioni nette per 401,6 milioni;

risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 39,1 milioni (di cui 3,7 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -4,9 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 13,1 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 27,2 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

In aggiunta all'andamento del margine di interesse commentato nel precedente punto, nell'esercizio 2018 sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione si è attestato a 3.482,8 milioni,

• **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 31 marzo 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (774,1 milioni), oltre al margine di intermediazione (909,3 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -129,1 milioni (di cui 128,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela, comprensivi di 1,1 milioni di rettifiche su crediti oggetto di cessione);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1 milione e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -5,1 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

• **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 31 marzo 2019 si attestano a - 655,9 milioni, così composti:

- spese per il personale per -428,1 milioni;
- altre spese amministrative per -242,6 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -4 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -54,3 milioni;
- altri proventi e oneri di gestione per 73,1 milioni.

Gli oneri operativi hanno totalizzato - 2.424,1 milioni di euro

Le spese per il personale sono ammontate a -1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 31 marzo 2019 l'utile di esercizio si attesta a 82,2 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA			92.338.083
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA			(8.897.004)
ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)			16.816.615
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	93.633.045	92.211.085	94.449.770
PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)	585.550	516.813	454.674
TOTALE ATTIVO	126.729.407	125.306.197	127.376.141
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	9.267.049	9.163.288	9.925.183
CAPITALE SOCIALE	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(**) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)	87.095.528	88.987.596
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	(6.434.719)	(7.154.753)

ATTIVITÀ FINANZIARIE (**)**

17.195.704

15.646.596

(***) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato..

(****) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 31 marzo 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 87,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 81,3 miliardi registrando una diminuzione di 1,7 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo trimestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-215,2 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,8 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 31 marzo 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 93,6 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano stabili, gli stock in scadenza sono stati infatti più che compensati dalle nuove emissioni.

I debiti verso clientela risultano pari a 69,8 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,8 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

- **Posizione interbancaria netta**

Al 31 marzo 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 6,4 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine.

- **Attività finanziarie**

Al 31 marzo 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,2 miliardi di euro.

Nel trimestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65,3% e per il 27,6%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 55,4% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 37,8% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4,2% (4,3% nel 2018).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con

impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell’esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell’incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a marzo 2019 sono pari a 461,3 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l’evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 marzo 2019 sono pari a 124,3 milioni di euro.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni sono costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l’evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

- **Totale attivo**

Al 31 marzo 2019 il totale attivo si attesta a 126,7 miliardi di euro

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 31 marzo 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell’utile del periodo, si attesta a 9.267,05 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L’incremento di 103,76 milioni sintetizza:

- l’aumento per 24,17 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall’impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +30,21 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,44 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -7,18 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +0,04 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,34 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,44 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,09 milioni l’assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo – secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il “Personale più rilevante”, dalle Disposizioni di Vigilanza in essere – nonché per -3,53 milioni l’acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo paragrafo “Azioni proprie”;
- una variazione complessivamente positiva per 0,82 milioni delle altre riserve;
- l’appostazione dell’utile del periodo per 82,21 milioni.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell’utile dell’esercizio, si attestava a 9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell’IFRS 9.

L’incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall’impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l’acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
 - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall’Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
 - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall’Assemblea del 7 aprile 2017 ((n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
 - il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall’Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l’attribuzione dell’utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l’appostazione dell’utile dell’esercizio per 425,61 milioni.

Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI

Tabella 7 – Indicatori di liquidità

	PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
LOAN TO DEPOSIT RATIO *		96.50%	97,76%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO **	>100%	>100%	>100%
NET STABLE FUNDING RATIO ***	>100%	>100%	>100%

(*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(**) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(***) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 31 marzo 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 dicembre 2018 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 marzo 2019, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 32,51 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

Tabella 7 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)

DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31 MARZO 2019	IMPORTO al 31 dicembre 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.888.227.474	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.479.666.667	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
TOTALE	12.367.894.14	12.380.249.94	12.428.722.91			

Si segnala che nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,4% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.

Tabella 8 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018* (EXPECTED SHORTFALL)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)	511.011	1.302.242
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)	111.256.486	64.276.948

(*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected

		<p>Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.</p> <p>Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity).</p> <p>Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity).</p>
	Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente	Si attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.
	Descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente	Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione patrimoniale o finanziaria dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie a livello consolidato (31 DICEMBRE 2018).
B.1 3	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente sostanzialmente e rilevante per la valutazione della sua solvibilità	<p>Si attesta che non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che risultano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</p> <p>L'Emittente in ogni caso per completezza segnala i seguenti eventi:</p> <p>Piano Industriale 2017-2020 Del Gruppo UBI Banca</p> <p>Il 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2017-2020, in aggiornamento al Piano sul perimetro "stand alone", approvato dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca il 27 giugno 2016, per tenere in considerazione l'integrazione nel Gruppo UBI delle 3 Nuove Banche, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017.</p> <p>Nella stesura del Piano Industriale 2017-2020, il management ha seguito le seguenti logiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> riesame del Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI originariamente predisposto sul perimetro "stand alone", in funzione: <ol style="list-style-type: none"> delle diverse dinamiche, anche in relazione all'andamento dell'economia, espresse dai risultati dell'anno 2016, anno di partenza del Piano aggiornato (accelerazione della riduzione dei volumi di crediti deteriorati, accelerazione del risparmio gestito, minor performance degli impieghi, etc.); del percorso che UBI Banca ha già svolto in termini societari (Progetto Banca Unica) ed organizzativi negli ultimi mesi in linea con o anticipando quanto definito nel piano stesso; dell'effort da sostenere per l'integrazione delle Nuove Banche; predisposizione delle proiezioni 2017-2020 relative al perimetro delle Nuove Banche partendo dai dati del closing; stesura del Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'integrazione delle Nuove Banche (complessivamente la "Combined Entity"), tenuto conto della valorizzazione delle sinergie di ricavo e di costo e degli oneri di integrazione derivanti dall'operazione. <p>Dal punto di vista strategico, il Piano Industriale 2017-2020 ha confermato le linee guida del Piano Industriale 2019/2020 "stand alone" di UBI Banca e le ha estese al perimetro delle Nuove Banche, sulla base di 4 pilastri chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> conferma dell'approccio di "Banca Unica" sull'intero perimetro della Combined Entity, con l'incorporazione delle 3 Nuove Banche (poi completata nel Febbraio 2018 in aggiunta all'integrazione delle 7 Banche Rete, finalizzata nel Febbraio 2017, con 4 mesi di anticipo rispetto alle attese); evoluzione dell'approccio commerciale, attraverso:

- la conferma dell'approccio multicanale integrato;
 - il disegno di una strategia dedicata per singolo segmento di clientela;
 - la conferma di una qualità degli attivi tra i migliori del settore e di coperture adeguate del credito problematico;
 - la prosecuzione e l'accelerazione dell'attività di razionalizzazione della base costi;
4. massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.

In data 8 febbraio 2019, in occasione dell'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2018 e in considerazione di alcune rilevanti evidenze, tra le quali:

- le mutate condizioni di contesto (l'esercizio 2019 si sta svolgendo in uno scenario macroeconomico diverso da quello previsto nel Piano Industriale con, ad esempio, tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi, crescita prevista del PIL dallo 0,2% allo 0,6% anziché allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali);
- la presenza di obiettivi già conseguiti, da ricalibrare per stimolare nuovi traguardi di efficienza (in particolare, gli oneri operativi e la qualità del credito si sono presentati già nel 2018 con risultati migliori e in significativo anticipo rispetto ai target di Piano Industriale);
- la nomina, in data 12 aprile 2019, di un nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2019-2020-2021, che ha completato l'iter per il passaggio al sistema monistico in luogo del sistema di governance duale; è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale.

Legge 24 marzo 2015 n. 33 “Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” – Riforma delle banche popolari

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione. In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la “Trasformazione”) e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data. Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso. Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle previsioni normative dallo stesso evidenziate.

UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.

Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti) (l'“Operazione”) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il “Venditore” e, insieme a UBI Banca, le “Parti”).

Le Nuove Banche

Le Nuove Banche erano società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati confermati dall'art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con capitale detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, autorizzate allo svolgimento dell'attività bancaria e di servizi di investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto sociale lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con provvedimenti della Banca d'Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle Marche S.p.A. (alla data del presente documento in liquidazione coatta amministrativa), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. (alla data del presente documento, in liquidazione coatta amministrativa) e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (alla data del presente documento in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le “Old Banks”).

Incorporazione delle Nuove Banche

La piena integrazione delle Nuove Banche (fusione per incorporazione in UBI Banca e migrazione sui sistemi informatici di Gruppo) si è conclusa nel mese di febbraio 2018.

Le tre Nuove Banche sono state incorporate in UBI Banca e migrate sui sistemi informatici di Gruppo come segue:

		<p>- ex Nuova Banca Marche e la sua controllata Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A sono state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017); la migrazione informatica è stata conclusa il 24 ottobre 2017</p> <p>- ex Nuova Banca Etruria e del Lazio e la sua controllata Banca Federico Del Vecchio sono state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017; la migrazione informatica è stata conclusa il 27 novembre 2017</p> <p>- ex Nuova Carichieti) è stata incorporata con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 26 febbraio 2018 (effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2018); la migrazione informatica è stata conclusa il 26 febbraio 2018</p> <p>A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell'Emittente. In particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del Venditore in favore dell'Emittente, in relazione, tra l'altro, alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.</p> <p>Stress Test 2018</p> <p>UBI Banca rientra tra i 48 istituti, di cui 4 italiani, che hanno partecipato allo stress test europeo del 2018 ("2018 EU-wide stress test"), condotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) in collaborazione con la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB).</p> <p>Obiettivo del "2018 EU-wide stress test" è stato fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema bancario europeo a shocks di mercato. In continuità con l'esercizio precedente non erano previsti requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress. L'esercizio analizza la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2017 su un orizzonte temporale triennale (2018-2020). Lo scenario base corrisponde alle previsioni macroeconomiche stimate da BCE a fine 2017, mentre lo scenario avverso è stato definito da BCE/ESRB. La metodologia dello stress test a "static balance sheet" prevede che la dimensione complessiva dello stato patrimoniale delle banche rimanga invariata rispetto a dicembre 2017 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future. L'esercizio non ha pertanto rappresentato una previsione della redditività di UBI Banca.</p> <p>I risultati dello stress test per UBI Banca hanno evidenziato che pur a fronte di un esercizio di stress particolarmente severo (sia in termini di scenario macro che di metodologia), svolto partendo da un anno straordinario per UBI, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano buona resilienza, e registrano un impatto in ipotesi di scenario avverso migliore della media del campione europeo analizzato (phased in 338 bps per UBI vs 410 bps per la media europea, fully loaded 374 bps per UBI vs 395 bps per la media europea). UBI Banca ha registrato un CET1 dell'8,32% phased in dall'11,70% phased in pro-forma all'1/1/2018 (e del 7,46% fully loaded dall'11,20% fully loaded pro-forma dell'1/1/2018).</p>
B.1 4	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del Gruppo	Non applicabile. L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo UBI Banca. Nessun soggetto controlla l'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "TUF").
B.1 5	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.</p> <p>In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business; - coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali

		e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo; - fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.																														
B.1 6	Società controllanti	Non applicabile. L'Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.																														
B.1 7	Rating	<p>Alla data del presente Prospetto di Base all'Emittente sono attribuiti rating da parte delle agenzie internazionali S&P Global Ratings, Moody's, Fitch Ratings e DBRS.</p> <p>La tabella che segue riporta i rating assegnati all'Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto di Base.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenzia di rating</th> <th>Debito a breve termine</th> <th>Debito a lungo termine</th> <th></th> <th>Data dell'ultimo aggiornamento</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Rating</th> <th>Rating</th> <th>Outlook</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S&P Global Ratings</td> <td>A-3</td> <td>BBB-</td> <td>Stabile</td> <td>30 ottobre 2018</td> </tr> <tr> <td>Moody's</td> <td>Prime-2</td> <td>Baa3</td> <td>Negativo</td> <td>14 maggio 2018</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>F3</td> <td>BBB-</td> <td>Negativo</td> <td>30 novembre 2018</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>R-2 (high)</td> <td>BBB</td> <td>Stabile</td> <td>26 novembre 2018</td> </tr> </tbody> </table>	Agenzia di rating	Debito a breve termine	Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento		Rating	Rating	Outlook		S&P Global Ratings	A-3	BBB-	Stabile	30 ottobre 2018	Moody's	Prime-2	Baa3	Negativo	14 maggio 2018	Fitch Ratings	F3	BBB-	Negativo	30 novembre 2018	DBRS	R-2 (high)	BBB	Stabile	26 novembre 2018
Agenzia di rating	Debito a breve termine	Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento																												
	Rating	Rating	Outlook																													
S&P Global Ratings	A-3	BBB-	Stabile	30 ottobre 2018																												
Moody's	Prime-2	Baa3	Negativo	14 maggio 2018																												
Fitch Ratings	F3	BBB-	Negativo	30 novembre 2018																												
DBRS	R-2 (high)	BBB	Stabile	26 novembre 2018																												

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo e della classe	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente Programma sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale e, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, alla corresponsione di cedole determinate secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di Obbligazioni, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.</p> <p>Il presente Programma prevede l'emissione delle seguenti tipologie di Obbligazioni: [Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso/Obbligazioni a Tasso Fisso [Step Up / Step Down]/Obbligazioni a Tasso Variabile [con [minimo] [e] [massimo]] / Obbligazioni a Tasso Misto [con [minimo] [e] [massimo]] /Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con [Cedola Fissa [crescente / decrescente] /[*]Cedole Fisse [crescenti / decrescenti]], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso][, oltre a] [[una Cedola Variabile Indicizzata / [*] Cedole Variabili Indicizzate], pagabili in via posticipata durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale di un Indice dei Prezzi al Consumo moltiplicata per un Fattore di Partecipazione [ed [maggiorata / diminuita] di uno Spread]. [Il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non potrà essere [inferiore ad un Tasso Minimo] [e] [superiore ad un Tasso Massimo]]. [I Titoli per l'Economia Meridionale prevedono che i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.] [I Titoli di Solidarietà prevedono che i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) – al netto dell'eventuale liberalità nei confronti di Enti del Terzo Settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore - saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Solidarietà". Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.]</p> <p>[Le Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Step Up / Step Down, a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo prevedono che: [parte dell'ammontare ricavato (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) sia devoluta da parte [dell'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] a titolo di liberalità a [inserire la denominazione di uno o più enti beneficiari]. Al termine del periodo di offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto a tale soggetto. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.]; e] [una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) sia messa a disposizione [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] per l'erogazione di finanziamenti [inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi]. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti. Al riguardo, si rinvia all'Elemento E.2b.]</p>
------------	-------------------------------------	--

		Codice ISIN [•]								
C.2	Valuta di emissione	Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in [Euro] [valuta di denominazione] (la “ Valuta di Denominazione ”).								
C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il “Securities Act”) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (“United States” e “U.S. Person” il cui significato è quello attribuito nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i>). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i> (“Regulation S”).</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d’imposta in, Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.</p>								
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari compreso il “ranking” e le restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalle direttive europee, di volta in volta vigenti, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepite nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 “<i>Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”</i>”) e da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Salvo quanto sopra indicato in merito all’utilizzo del bail-in, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p> <p>Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.</p> <p>Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “<i>bail – in</i>” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue.</p> <p>Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.</p> <table border="1" data-bbox="300 1265 1085 1832"> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1)</td> </tr> <tr> <td>Capitale Aggiuntivo di Classe 1(Additional Tier 1)</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)</td> </tr> <tr> <td>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario</td> </tr> <tr> <td>Restanti Passività ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie</td> </tr> <tr> <td>Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni</td> </tr> <tr> <td>Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</td> </tr> </table>	Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1)	Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario	Restanti Passività ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie	Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni	Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1)										
Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1)										
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)										
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2										
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis del Testo Unico Bancario										
Restanti Passività ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie										
Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni										
Depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca										
C.9	Disposizioni relative agli interessi da pagare	<p><u>Data di godimento</u> <u>le Date di Scadenza degli interessi</u></p> <p>La data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) è [•].</p> <p>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon Le Cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date : [inserire le Date di Scadenza degli interessi] di ciascun anno.]</p> <p><u>Data di Scadenza:</u> [•]</p>								

FONDI PROPRI

[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Tasso di interesse nominale

[Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito corrispondono, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi per un importo pari alla differenza tra il valore nominale pari a [•] e il prezzo di emissione pari a [•].]

[Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni corrispondono cedole fisse il cui ammontare è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante pari a [•]% lordo annuo e [•]% netto annuo.]

[Obbligazioni a Tasso Fisso [Step Up] [/] [Step Down]

Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è predeterminato [crescente / decrescente] durante la vita del Prestito, ed è pari a:

[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•],

[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•],

[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•].]

[Obbligazioni a Tasso Variabile [con [minimo] [e] [massimo]]

Le Obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto corrispondente a [•] [scelto tra il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione], [maggiorato / diminuito] di uno Spread pari a [•] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [•]] e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.

[Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Floor)] [e/ o] [maggiore di [•]% (Cap)].]

[Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•]% al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]]

[Obbligazioni a Tasso Misto [con [minimo] [e] [massimo]]

Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente].

Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni a Tasso Misto è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti].

Per il periodo che decorre dal [•] al [•] le Obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto corrispondente a [•] [scelto tra il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta) ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione], [[maggiorato/ diminuito di uno Spread pari a [•]] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a [•]] e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.

[Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Floor)] [e / o] [maggiore di [•]% (Cap)].]

[Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•]% al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il "Periodo con Interessi a Tasso [Fisso / Variabile]"), il tasso di interesse sarà [fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•] (il "Periodo con Interessi a Tasso [Variabile / Fisso]"), il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / predeterminato crescente / predeterminato decrescente].

Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti]].

Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile il tasso di interesse annuo applicato alle Obbligazioni è determinato in base alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (di seguito descritto) tra il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale di ciascun periodo cedolare.

Una volta calcolata la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà moltiplicata per un Fattore di Partecipazione pari a [•]%, sarà [incrementata / diminuita] di uno Spread pari a [•]%. . .

[Il tasso di interesse non potrà essere [inferiore a [•]% (Tasso Minimo)] [e] [maggiore di [•]% (Tasso Massimo)].]

La tabella che segue riporta, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, il Mese di Riferimento Iniziale ed il Mese di Riferimento Finale in corrispondenza dei quali verrà rilevato l'Indice dei Prezzi al Consumo da utilizzarsi per il calcolo del tasso di interesse relativo a ciascuna cedola variabile per tutta la durata del Titolo]].

Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola
[•]	[•]	[•]	[•]

[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]

Indice dei Prezzi al Consumo: [•]

Tasso di rendimento effettivo per [Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso / Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down / Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e massimo/ Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e massimo]:

[[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo / ipotizzando che per il calcolo della prima cedola variabile il Parametro di Indicizzazione sia pari a [•] (rilevato in data [•]) e si mantenga costante per tutta la vita del titolo, il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua sarebbe pari a [•]% e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua pari a [•]%].

Tasso di rendimento effettivo Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo :

Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo, da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [•] rispetto al mese di [•], pari a [•]% e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [•]% per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti] il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).

[in presenza di Tasso Minimo Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]

[in presenza di Tasso Massimo Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]

Rappresentante degli obbligazionisti

Non applicabile. Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni.

[Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto

Non applicabile.]

[Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e/o massimo

[Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con minimo / Tasso Misto con minimo] prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor.]

[Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con massimo / Tasso Misto con massimo] prevedono una componente derivata rappresentata dalla vendita di opzioni di tipo Cap.]

[Le Obbligazioni a [Tasso Variabile con minimo e massimo / Tasso Misto con minimo e massimo] prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa[, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.]

[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente

C.1
0
Componente derivata inerente il pagamento degli interessi

		<p>venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo . Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>.]</p>
C.1 1	<p> Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione e alle negoziazioni degli strumenti finanziari</p>	<p>[[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT. /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®. /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione [•] (MTF). /</p> <p>[L'Emittente / altro soggetto] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione. /</p> <p>[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto] inoltre [si riserva la possibilità di negoziare/ si impegna a negoziare/negozierà] [su istruzione specifica del Cliente] i titoli in qualità di internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del TUF ("Internalizzatore Sistematico"). /</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•] ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni].</p>

Sezione D – Fattori di Rischio

D.2	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</p>	<p>Rischio di credito</p> <p>Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile all'andamento dell'economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle imprese debentrici e ad altri fattori esterni (ad es., modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all'andamento dei mercati).</p> <p>Rischio connesso alla qualità del credito</p> <p>Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi e dei crediti deteriorati sugli impieghi risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e alla data del 31 dicembre 2018 i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza.</p> <p>Al 31 marzo 2019 (i) l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi si attesta al 5,87% in termini lordi (3,13% in termini netti); (ii) l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi si attesta al 10,36% in termini lordi (6,61% in termini netti); (iii) il rapporto di copertura dei crediti deteriorati è pari al 39,09% mentre quello delle sofferenze è pari al 49,13%.</p> <p>Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019⁴ il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients</p>
-----	---	---

⁴ Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest’ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all’Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro.

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2018, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 31 marzo 2019, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,52% un Tier 1 Capital ratio pari all’11,52% e un Total Capital Ratio phased-in del 14,43%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti

Al 31 dicembre 2018, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,70% un Tier 1 Capital ratio pari all’11,70% e un Total Capital Ratio phased-in del 13,80%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l’attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati (“non performing loans” o “NPL”) e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all’implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL

Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto.

Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

In relazione alle attività recentemente svolte sullo stock dei crediti deteriorati si segnala che il 1° agosto 2018 è stata annunciata la cartolarizzazione (assistita da GACS5) di un portafoglio significativo di crediti in sofferenza. Il 20 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione al veicolo di cartolarizzazione indipendente Maior SPV Srl di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore nominale lordo (Gross Book Value - GBV) alla data di riferimento (1° gennaio 2018) di 2.748,8 milioni di euro (1.615 milioni l'esposizione lorda di bilancio). Il prezzo di cessione è risultato sostanzialmente in linea con i valori di carico dei crediti netti ceduti e tale da rispettare il requisito previsto dalla normativa per il rilascio della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) ai sensi del D.L. 18/2016. Coerentemente con la strategia di gestione adottata dal Gruppo, focalizzata in primis sui recuperi diretti, il portafoglio in termini di GBV si presentava composto in prevalenza (53,4%) da crediti privi di garanzie reali (unsecured), mentre i crediti ipotecari (secured) equivalevano al 46,6% del portafoglio. In data 1° agosto 2018, la società veicolo di cartolarizzazione Maior SPV Srl ha proceduto all'emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti dalla sola UBI Banca S.p.A.. In termini economici la cessione dei crediti mezzanine e junior ha comportato l'iscrizione nel conto economico del terzo trimestre, alla Voce 100. a) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", di un importo pari a -65,3 milioni nonché di ulteriori -8,7 milioni comprensivi dei costi strettamente connessi all'operazione.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di Leverage Ratio, (rappresentato dal rapporto tra capitale primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). La piena implementazione di questo indicatore come indicatore di Pillar 1 è attualmente in consultazione nell'ambito del framework della EU Banking Reform.

Il Leverage Ratio, al 31 marzo 2019, è pari al 5,16% in ottica "phased-in" e al 5,13% "fully phased". Il Leverage Ratio al 31 dicembre 2018, è pari al 5,45% in ottica "phased-in" e al 5,27% "fully phased" mentre al 31 dicembre 2017, era pari al 5,85% in ottica "phased-in" ed al 5,78% "fully phased. Alla data del presente Prospetto il livello minimo da rispettare a partire dal 1 gennaio 2019 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo di riferimento del 3% per il periodo di monitoraggio concluso alla fine del 2017.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione. In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari

(azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale).

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 si riferiva alla c.d. "combined entity" – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'acquisizione delle Nuove Banche –, e teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su proposta del Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020). Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell'ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettive. La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipendeva pertanto da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l'evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management dell'Emittente. In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 erano basati su assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si sarebbero verificate e che dipendevano sostanzialmente da variabili non controllabili dall'Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo, soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico. Alla luce: a) dei fatti emersi in sede di consuntivo 2018: - uno scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto nel Piano Industriale in corso (tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi nel 2019, crescita prevista del PIL inferiore allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali), - oneri operativi e qualità del credito, nonché stock di crediti deteriorati a livelli migliori di quelli attesi nel Piano Industriale 2017-2020 per il 2019 e già prossimi o migliori di quelli previsti per il 2020. b) del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020.

Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali per un petitem complessivo pari a 911 milioni di Euro, dei quali 308 milioni afferenti a passività assunte a seguito dell'acquisizione delle Nuove Banche. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio.

Al 31 dicembre 2018, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività probabili per un petitem complessivo pari a 421 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile IAS 37, ovvero in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, con riferimento alle sole passività probabili, afferenti ai contenziosi per controversie legali, risultano iscritti fondi a presidio del rischio per 118 milioni di Euro.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente

Un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari e sanzionatori. Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Prospetto di Base all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti).

Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,45% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito sovrano rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato

che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti.

Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti civili promossi dagli azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria

Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 31 dicembre 2018 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 31 dicembre 2018 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005

Nell'ambito del procedimento avviato da parte della Procura della Repubblica di Bergamo il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.

Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi,

direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico.

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sul Gruppo UBI Banca.

Rischi di mercato.

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani.

Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (*market liquidity risk*) incorrendo in perdite in conto capitale.

Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. A tale riguardo rileva segnalare come i sistemi di governo del rischio di liquidità definiti dal Gruppo, anche in coerenza con le aspettative dell'Autorità di Vigilanza, includano un attento monitoraggio delle condizioni di accesso ai principali mercati di funding al fine di valutare tempo per tempo la più adeguata strategia di raccolta a supporto di adeguati livelli di liquidità, sia di breve che di medio lungo termine.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca.

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione di qualificate agenzie di rating della capacità del Gruppo di assolvere i propri impegni finanziari. Qualora l'Emittente non mantenesse a livelli adeguati uno o più degli indicatori impiegati, potrebbe verificarsi un peggioramento (c.d. downgrade) del rating attribuito dalle agenzie, con conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi operativi.

L'Emittente è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

In considerazione del fatto che l'operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento

dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento, tra i rischi operativi a cui è esposto l'Emittente, si segnala in particolare il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT).

L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.

Nel corso del 2018 UBI Banca ha partecipato al 2018 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2016 EU-Wide Stress Test), non ha previsto requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Nel corso del 2019 UBI Banca parteciperà allo stress sulla liquidità condotto dalla Banca Centrale Europea (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019). L'esercizio non prevede requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

Gli impatti della cosiddetta First Time Adoption, sono stati afferenti: (i) la classificazione degli strumenti finanziari in coerenza con il Business Model del Gruppo UBI, (ii) l'applicazione delle previsioni in materia di modifiche contrattuali (cd "Modification & Derecognition Accounting"), e (iii) l'impairment sugli strumenti finanziari (crediti in bonis, crediti deteriorati, titoli di debito, garanzie finanziarie e impegni). Gli impatti più significativi hanno riguardato l'impairment dei crediti in bonis e deteriorati che, per questi ultimi, recepiscono anche l'inclusione di scenari prospettici di vendita su un portafoglio identificato di crediti lordi a cui è stata associata una probabilità di cessione elevata, al fine di accelerare il raggiungimento di un ratio di crediti deteriorati lordi inferiore al 10% a cavallo tra il 2019 e il 2020, in funzione delle condizioni di mercato. L'impatto negativo definitivo sul patrimonio netto contabile della FTA dell'IFRS 9 determinata al 1 gennaio 2018 è stato pari a euro 787 milioni. L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Per quanto concerne gli impatti sul CET1 ratio: il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall'introduzione dell'IFRS 9, l'intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%. L'introduzione dell'IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. (infatti l'impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positivo per 39 punti base, è compensato dall'impatto negativo delle previsioni in materia di modification accounting ed impairment per complessivi 35 punti base). Si precisa che il ratio phased-in IFRS 9 al 1° gennaio 2018 non include gli effetti del Model Change, autorizzato dalla Banca Centrale Europea in data 21 marzo 2018 ed utilizzato per le segnalazioni prudenziali effettuate sui dati a partire dal 31 marzo 2018.

L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria". Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 "Leases". Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 e sarà obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019.

Nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo UBI Banca ha dedicato una specifica progettualità all'analisi delle previsioni del principio in parola al fine di individuare gli impatti derivanti dall'introduzione dell'IFRS 16.

Le previsioni dell'IFRS 16 comportano la rilevazione patrimoniale di attività (diritto d'uso) afferenti le seguenti categorie di beni:

		<ul style="list-style-type: none"> • beni immobili; • autoveicoli aziendali; • hardware. <p>Stante la scelta progettuale del Gruppo UBI di utilizzare, alla data di applicazione iniziale del Principio, l'approccio "retrospettivo modificato", rilevando attività consistenti nel diritto di utilizzo dei beni in locazione per un importo pari al valore delle passività per il leasing, l'impatto della FTA sul patrimonio netto contabile al 1° gennaio 2019 è nullo. Ulteriormente, stante gli effetti sugli attivi ponderati della rilevazione di "attività materiali", l'impatto in termini di punti base del Common Equity Tier 1 (CET1) è stato stimato in via preliminare in circa - 7 b.p..</p>
<p>D.3</p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p><u>FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</u></p> <p><u>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</u></p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di <i>bail-in</i> potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di <i>non-preferred senior debt</i> che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al <i>bail-in</i> in via prioritaria rispetto alle altre passività <i>senior</i> e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".</p> <p>Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".</p> <p>Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: <ul style="list-style-type: none"> - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common equity Tier 1</i>); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>); 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: <ul style="list-style-type: none"> - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>). <p>Nell'ambito delle "restanti passività", il <i>bail-in</i> riguarderà prima le obbligazioni <i>senior</i> e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati</p>

presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli "altri depositi" presso la Banca sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior), mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le passività garantite definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto".

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi e del fondo nazionale di garanzia.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ("Rischio di liquidità");
- variazione del merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

[Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, si sottolinea come, a parità di vita residua, la sensitività del prezzo di un titolo zero coupon risulta maggiore rispetto a quella di un titolo che paga cedole fisse periodiche, essendo strumenti finanziari con duration⁵ maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare. Conseguentemente, la rischiosità insita negli strumenti finanziari zero coupon risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici.]

[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, che corrispondono le cedole maggiori negli ultimi anni, si evidenzia che, a parità di vita residua, il rischio di tasso di mercato risulta maggiore rispetto alle emissioni con cedole a tasso fisso e costante, in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi (duration più elevata)] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo con interessi a tasso variabile), l'investitore deve avere presente che, sebbene un titolo a tasso variabile adegui periodicamente i flussi cedolari ai nuovi livelli di tasso di mercato, dopo la fissazione della cedola le Obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, almeno fino alla successiva data di reindicizzazione. In presenza di un Floor e/o di un Cap si invitano gli investitori a leggere i "Fattori di rischio specifici correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni].

[Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all'andamento

⁵ Per duration si intende il tempo di attesa medio espresso in anni per rientrare in possesso del capitale inizialmente investito.

dell'Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli. L'investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo "Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate".]

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). /

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT./

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. /

[L'Emittente/Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) EuroTLX/

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato.]

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] (MTF). /

[L'Emittente / *altro soggetto*] ha richiesto l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su [indicare sede di negoziazione multilaterale] intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione. /

[L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / *altro soggetto*] inoltre [si impegna[no] a negoziare/ si riserva[no] la possibilità di negoziare/negozierà] [su istruzione specifica del Cliente] le Obbligazioni in qualità di internalizzator[e/i] sistematic[o/i]. /

Si segnala che [la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato] [ovvero] [la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione] non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità.

[[*]] è il soggetto incaricato al sostegno della liquidità delle Obbligazioni negoziate sul [MOT/ExtraMOT o su un altro MTF] esponendo durante le negoziazioni prezzi di acquisto e/o di vendita e delle condizioni principali del proprio impegno.]

[Rischi connessi all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni]

[Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker]

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**").]

[Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni]

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedono limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario. Al raggiungimento di tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing), il Prezzo di Mercato rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.]

[Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni]

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni sono sottoposti alle seguenti condizioni: [*]; ove tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.]

[Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.]

[Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.]]

[Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente. Questo si traduce in un ampliamento dello spread calcolato per il rischio di credito e, di conseguenza, in una perdita di valore del corso delle Obbligazioni sul mercato. In particolare, ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell'outlook attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni; pertanto le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero nel caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione include [commissioni pari a [-]% del Valore Nominale / commissioni pari a [-]% del Valore Nominale e costi pari a [-]% del Valore Nominale / costi pari a [-]% del Valore Nominale]. Al riguardo si segnala che la presenza di tali [commissioni / commissioni e costi / costi] può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali [commissioni / commissioni e costi / costi]. Inoltre, si evidenzia che [le commissioni / le commissioni e i costi / i costi] inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.]

[Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione

Sono previsti, a carico del sottoscrittore, spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [-]% del Valore Nominale. L'importo di tali spese/costi incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione.]

[Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro

Per le Obbligazioni denominate in [*], i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora la valuta di riferimento dell'investitore sia l'Euro, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro determina una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole e potrebbe quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.]

[Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul MOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3., comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato MOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle

Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione temporanea perde efficacia e i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul mercato ExtraMOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul mercato ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato ExtraMOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul mercato ExtraMOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A., gli operatori aderenti al sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.]

Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua similare.

Rischio connesso alla presenza di una [percentuale di]devoluzione [dell'ammontare collocato]

Il Prestito Obbligazionario è caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione in quanto l'Emittente devolverà [una percentuale - pari al [•] - del collocato / una somma pari a [•]] ad un Ente Beneficiario entro [•] giorni dalla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente dichiara [inoltre] che l'Ente Beneficiario, non è una società controllata o collegata, così come definita dall'art. 2359 del Codice Civile.] [L'Emittente dichiara [inoltre] che non esiste alcun collegamento – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. – tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario.] [A giudizio dell'Emittente non si configura quindi nessun rapporto di conflitto di interessi.]] [Qualora questa circostanza sia confermata, eliminare di conseguenza il fattore di rischio relativo al conflitto d'interesse di cui al successivo paragrafo "Rischi relativi ai conflitti di interesse"]

Rischi relativi ai conflitti di interesse

[Coincidenza dell'Emittente [con il Soggetto Incaricato del Collocamento] [e] [con il Responsabile del Collocamento]

[Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento]

[Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura]

[Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo]

[Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario]

[Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari]

[L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con gli Enti Beneficiari dei finanziamenti]

[Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di [Specialist /liquidity provider/ruolo similare]]

Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.]

Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione si verificassero le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

[Per [le Obbligazioni a Tasso Variabile][e][le Obbligazioni a Tasso Misto nell'ambito del calcolo delle cedole di importo variabile], in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del tasso LIBOR, che, in base alle dichiarazioni esposte dalla Financial Conduct Authority non sarà più contribuito a far data dalla fine del 2021, il valore sostitutivo del Parametro di Indicizzazione, dipenderà anche dalle decisioni dell'IBA – l'Amministratore di tale indice – che potrebbe comportare o una dismissione del parametro ovvero una variazione della sua metodologia di calcolo o di riferimento. Nel caso di definitiva indisponibilità del tasso Libor, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove disponibili.]

[Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.]

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.

• [Obbligazioni [a Tasso Variabile [con] [minimo] [e/o] [massimo]] [e] [Obbligazioni [a Tasso Misto [con] [minimo]

[e/o] [massimo] per la parte variabile]

Rischio di andamento negativo del Parametro di Indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari [a zero / al Floor]. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo / una parziale Partecipazione rispetto al Parametro di Indicizzazione

Poiché l'ammontare della cedola variabile è determinato [diminuendo il Parametro di Indicizzazione di uno Spread / moltiplicando il Parametro di Indicizzazione per una Partecipazione inferiore al 100%] il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo similare legato al parametro previsto [senza applicazione di alcuno spread o aumentato di uno spread / moltiplicato per una Partecipazione superiore o uguale al 100%], in quanto la cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del parametro, mentre un eventuale ribasso del parametro amplificherà il ribasso della cedola.]

Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Il Parametro di Indicizzazione prescelto è il [-] a [-] [mesi / anni] e la periodicità delle cedole è [trimestrale / semestrale / annuale].

Il disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione prescelto e la periodicità delle cedole potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo

Poiché è prevista l'applicazione di un tasso massimo, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un tasso massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore.

Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti favorevoli oltre il tasso massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.]

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e del Parametro di Indicizzazione prescelto.

• **[Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con] [Tasso Minimo] [e/o] [Tasso Massimo]**

Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo call europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

[Qualora sia previsto un Tasso Minimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo.]

[Qualora sia previsto un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]

[Qualora sia previsto un Tasso Minimo e un Tasso Massimo Sulla variazione percentuale di tale indice è implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo put europeo e implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo call europeo.]

Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo diminuito di uno Spread.

In tal caso (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli simili con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi potrà essere inferiore a zero.]

Rischio relativo alla presenza di un Tasso Massimo

Poiché è prevista l'applicazione di un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, il tasso di interesse relativo alla

	<p>corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un Tasso Massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore. Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole dell'Indice dei Prezzi al Consumo ed eventuali andamenti favorevoli oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.]</p> <p><u>Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%</u> La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%. Ciò comporta che le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, è il Fattore di Partecipazione.]</p> <p><u>Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione</u> L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.]</p>
--	--

Sezione E – Offerta

E.2 b	<p>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente. [In aggiunta a quanto sopra per le Obbligazioni Zero Coupon / Obbligazioni a Tasso Fisso /Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down /Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e massimo/ Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e massimo :</p> <p>i) [il [%] dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari a massimo Euro [%]] sarà devoluto [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] a titolo di liberalità a [inserire denominazione Ente Beneficiario].[La devoluzione potrà essere erogata in una o due tranches: [%] successivamente alla Data di Regolamento o alla data di chiusura del collocamento se successiva, [%] solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato dall'Emittente per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i.]. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante [l'importo/ gli importi] effettivamente devolut[o/i] [e i destinatari dei medesimi.]; e]</p> <p>ii) [il [%] dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari ad Euro [%]] sarà messo a disposizione [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca], per l'erogazione di finanziamenti a [inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi].] L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti .J["La Banca potrebbe non provvedere al completo impiego delle somme messe a disposizione per finanziamenti.]"</p> <p>[In aggiunta a quanto sopra, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo:</p> <p>iii) [i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.]</p> <p>iv) [I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 ("Codice del Terzo Settore" a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore [[di] [uno] [o][più] [Ente/i] del Terzo Settore] [inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile]/[inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari] per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore]</p> <p>[I fondi messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore [dell'] [degli] [Ente/i] del Terzo Settore sono al netto [del [%] dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni/dell'importo pari a massimo Euro [%]] che sarà devoluto [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] a titolo di liberalità a[[uno] [o] [più] [Ente/i] del Terzo Settore non commerciale]/[inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile]/[inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari].</p> <p>[La devoluzione potrà essere erogata in [una] [o] [due] tranches: [%] successivamente alla Data di Regolamento (come più avanti definita) o alla data di chiusura del collocamento se successiva, comunque entro e non oltre 12 mesi da quest'ultima e [%] solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente del Terzo Settore non Commerciale nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario comunque entro e non oltre i 12 mesi dalla data di chiusura del collocamento. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] [per l'erogazione dei finanziamenti a favore] [degli Enti del Terzo Settore] [inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile]/[per la devoluzione a titolo di liberalità favore di] [uno] [o] [più] [Ente]/[Enti][del Terzo Settore non Commerciale]/ [inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari].</p> <p>[Le somme raccolte con l'emissione delle Obbligazioni e non impiegate a favore degli Enti del Terzo Settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani]</p>
----------	---

		<p>[L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, un avviso riportante i dati relativi al/ai finanziamento/i erogato/i con l'indicazione dell'Ente/i del Terzo Settore beneficiari degli stessi unitamente alle iniziative sostenute]. [Tale avviso conterrà altresì [i dati relativi ai progetti sostenuti] [e] [l'indicazione degli Enti del Terzo Settore non Commerciale beneficiari delle somme devolute a titolo di liberalità].</p>
<p>E.3</p>	<p>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</p>	<p><u>Periodo di Offerta</u> Periodo di Offerta: [•]. L'Emittente potrà estenderne la durata o disporre la chiusura anticipata. [se non prevista offerta fuori sede né mediante tecniche di comunicazione a distanza Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.] [in caso di offerta fuori sede E' previsto collocamento fuori sede. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è [•], salvo chiusura anticipata.] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza E' prevista l'offerta delle Obbligazioni mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell'Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è [•], salvo chiusura anticipata.]</p> <p><u>Prezzo di offerta</u> Le Obbligazioni saranno emesse [alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale pari a [•] / per Obbligazioni Zero Coupon ad un prezzo di emissione pari al [•]% del Valore Nominale]. Il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte (il "Prezzo di Offerta") sarà pari al [prezzo di emissione] / [prezzo di emissione maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore come specificate al successivo elemento E.7].</p> <p><u>Procedura di sottoscrizione dell'offerta</u> Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo apposita scheda di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'ammontare totale disponibile. Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. E' possibile aderire all'offerta [-] [presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [;] [mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet [dell'Emittente / dei Soggetti Incaricati del Collocamento / dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento]] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [;] [mediante offerta fuori sede]. [in caso di offerta fuori sede Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].] [in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall'articolo 67 – duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. "Codice del consumo"), potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti formulazioni (a seconda che l'Emittente riconosca o meno il diritto di recesso): [L'Emittente ritiene che, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), non sia previsto il diritto di recesso per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. / L'Emittente riconosce, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [•]. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [•] secondo le seguenti modalità [•].] / <u>Procedura di sottoscrizione dell'offerta mediante distribuzione su [MOT/ExtraMOT/EuroTLX/ indicare sede di negoziazione multilaterale]</u> Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso [il MOT / l'ExtraMOT/ l'EuroTLX / indicare sede di negoziazione multilaterale] (la "Sede di Distribuzione") avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione – trasmettendoli ad un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione (gli "Intermediari Autorizzati"). Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da [Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX SIM S.p.A. / indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale] nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di</p>

		<p>ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale.</p> <p>La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che l'efficacia del contratto è condizionata all'emissione delle Obbligazioni. <i>[se distribuzione mediante MOT</i> Si precisa che, nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli. / <i>se distribuzione mediante EuroTLX</i> Si precisa che, qualora non si proceda all'emissione delle Obbligazioni, non sussistendo i requisiti di ammissione previsti dalla Sede di Distribuzione, il relativo provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.]</p> <p>Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, [Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX SIM S.p.A. / <i>indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale</i>] stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] delle Obbligazioni.</p> <p>[L'Emittente si avvale per l'Offerta effettuata mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT/EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] di Soggetti Incaricati del Collocamento.</p> <p>E' possibile aderire all'offerta [;] [presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [;] [mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet [dell'Emittente / dei Soggetti Incaricati del Collocamento / dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento]] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [;] [mediante offerta fuori sede]. <i>[in caso di offerta fuori sede</i></p> <p>Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•.]</p> <p><i>[in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall'articolo 67 – duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. "Codice del consumo"), potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti formulazioni (a seconda che l'Emittente riconosca o meno il diritto di recesso):</i></p> <p>[L'Emittente ritiene che, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), non sia previsto il diritto di recesso per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>/</p> <p>L'Emittente riconosce, ai sensi dell'articolo 67 – duodecies comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [•]. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [•] secondo le seguenti modalità [•].]</p> <p>Salvo i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95bis comma 2 del TUF, le proposte di acquisto sono irrevocabili.</p> <p>Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95bis comma 2 del TUF, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] prima della pubblicazione del supplemento medesimo, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione (sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni) mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul [MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa / ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. / EuroTLX ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A. / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] (l'"Operatore Incaricato") (laddove non vi provveda direttamente l'Emittente) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.</p> <p>Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.]</p> <p><u>Categoria di investitori potenziali</u></p> <p>Le Obbligazioni [sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento / sono offerte al pubblico indistinto in Italia], fermo restando quanto previsto all'elemento C.5 e al successivo paragrafo "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata".</p> <p>[All'Offerta mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT / EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] potranno aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente (gli "Investitori Qualificati").]</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p><u>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</u></p> <p>Di seguito si riportano le condizioni a cui l'offerta può essere subordinata: [•].</p>
E.4	Descrizione di eventuali	I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

	<p>interessi che sono significativi per l'emissione / l'offerta compresi interessi confliggenti</p>	<p>Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni: <u>[Coincidenza dell'Emittente [con il Soggetto Incaricato del Collocamento] [e] [con il Responsabile del Collocamento]</u>, L'Emittente opera [in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento] [e] [come Responsabile del Collocamento] delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.] <u>[Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento]</u> Società del gruppo dell'Emittente potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.] <u>[Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura]</u> L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] <u>[Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo]</u> L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarà effettuato dall'Emittente.] <u>[Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario]/[L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con gli Enti Beneficiari dei finanziamenti]</u> <u>[Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari] [•]</u> <u>[Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider/ruolo simile]</u> L'Emittente potrebbe svolgere/svolgerà l'attività di [[•] sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX/[•] su altro MTF/[•] su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana Spa]. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.] <u>Ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.</u></p>
<p>E.7</p>	<p>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente</p>	<p>[in caso di offerta] [se sono presenti commissioni/costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale così ripartit[i/e]: [- commissioni di collocamento pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[;/.]] [- commissioni di sottoscrizione pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[;/.]] [- commissioni di mandato pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[;/.]] [- oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[;/.]] [- costi pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale[;/.]] [altro specificare] /</p> <p>se non sono presenti commissioni/costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione non include [commissioni] [né] [costi].]</p> <p>[se sono previsti spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione Sono a carico dell'investitore [spese/costi/commissioni/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale. /</p> <p>se non sono previsti spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione Non sono previste spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.]</p> <p>[in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT/ExtraMOT/ EuroTLX/altra sede di negoziazione multilaterale] [se sono presenti costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione include costi pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione][•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale. /</p> <p>se non sono presenti costi inclusi nel Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione non include costi.]</p>

	<p><i>[se sono previsti spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione</i> Sono a carico dell'investitore [spese/costi/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / valuta di denominazione] [•] per ogni [•] [Euro / valuta di denominazione] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p><i>se non sono previsti spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione</i> Non sono previste spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.] Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l'Intermediario Autorizzato.]</p>
--	--

SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti si rinvia alla Nota Informativa.

In particolare si invitano gli investitori a leggere attentamente il Paragrafo 2 della Nota Informativa, alla Sezione 6 del presente Prospetto di Base, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni.

SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019.

SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA

1. PERSONE RESPONSABILI

Per quanto attiene all'indicazione delle persone responsabili ed alla relativa dichiarazione di responsabilità, si rinvia alla Sezione 1 del presente Prospetto di Base.

NOTA INFORMATIVA

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si invitano i potenziali investitori a leggere il presente capitolo con particolare attenzione, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi alle Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del programma di Offerta dei Prestiti Obbligazionari oggetto del presente Prospetto di Base. Si invitano, inoltre, gli investitori a leggere con attenzione il Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1. "Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione" al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova direttiva dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;

- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni" della Sezione 6 – Nota Informativa) (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca). Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, ed in particolare al Capitolo 3. "Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate" dello stesso.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi e del fondo nazionale di garanzia.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");

- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“Rischio di liquidità”);
- variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”);
- eventuale presenza di spese/costi/commissioni connessi all’investimento (“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione” e “Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione”).

Tali elementi potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto “rischio di tasso”, in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, mentre nel caso contrario le Obbligazioni subiranno un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, si sottolinea come, a parità di vita residua, la sensitività del prezzo di un titolo zero coupon risulta maggiore rispetto a quella di un titolo che paga cedole fisse periodiche, essendo strumenti finanziari con duration⁶ maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare. Conseguentemente, la rischiosità insita negli strumenti finanziari zero coupon risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, che corrispondono le cedole maggiori negli ultimi anni, si evidenzia che, a parità di vita residua, il rischio di tasso di mercato risulta maggiore rispetto alle emissioni con cedole a tasso fisso e costante, in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi (duration più elevata).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo con interessi a tasso variabile), l’investitore deve avere presente che, sebbene un titolo a tasso variabile adegui periodicamente i flussi cedolari ai nuovi livelli di tasso di mercato, dopo la fissazione della cedola le Obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, almeno fino alla successiva data di reindicizzazione. In presenza di un Floor e/o di un Cap si invitano gli investitori a leggere i “Fattori di rischio specifici correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni”.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo (per quanto riguarda le Cedole Variabili Indicizzate), il rischio di tasso di mercato è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all’andamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

L’investitore è esposto anche al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto al tasso delle Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti indicato nelle Condizioni Definitive. Si rileva infine che, in presenza di un Tasso Minimo e/o di un Tasso Massimo, si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto è rappresentato nel presente paragrafo. Per maggiori dettagli sul Tasso Massimo si rinvia al successivo “Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate”.

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Fermo restando l’impegno dell’Emittente a richiedere l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nel mercato secondario, in occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà anche indicato se l’Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto si riservano anche la possibilità di negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro eventuale impegno.

⁶ Per duration si intende il tempo di attesa medio espresso in anni per rientrare in possesso del capitale inizialmente investito.

Tuttavia, l'investitore deve tenere presente che la negoziazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità. Nelle Condizioni Definitive si darà indicazione del soggetto incaricato al sostegno della liquidità delle Obbligazioni negoziate sul MOT/ExtraMOT o su un altro MTF esponendo durante le negoziazioni prezzi di acquisto e/o di vendita e delle condizioni principali del proprio impegno.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni che siano quotate su mercati regolamentati/negoziati indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Rischi connessi all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui in relazione ad un Prestito Obbligazionario siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà (i) a dare evidenza di nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta; e (ii) a descrivere le condizioni principali del loro impegno nelle relative Condizioni Definitive.

Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito:

Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il **"Prezzo di Acquisto"**) potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il **"Prezzo di Mercato"**). Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing)), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo spread di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni e tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli

accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente. Questo si traduce in un ampliamento dello spread calcolato per il rischio di credito e, di conseguenza, in una perdita di valore del corso delle Obbligazioni sul mercato. In particolare, ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell'outlook attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni; pertanto le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero nel caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può infine escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.

Rischio connesso alla presenza di spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali spese/costi incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione. Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali spese/costi in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro

Per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro, i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora la valuta di riferimento per l'investitore sia l'Euro, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro determina una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole e potrebbe quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.

Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua simile.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul MOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato MOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine. Inoltre, l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni, in particolare nel caso in

cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul mercato ExtraMOT

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul mercato ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli operatori aderenti al mercato ExtraMOT possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul mercato ExtraMOT, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischi inerenti all'eventuale distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX

Gli investitori dovrebbero considerare che, poiché l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A., gli operatori aderenti al sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni i contratti conclusi attraverso l'abbinamento di proposte di acquisto e vendita delle Obbligazioni sono da considerarsi nulli.

Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell'ammontare collocato

Qualora nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Emittente prevedesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato (espresso come percentuale o un importo prefissato dell'ammontare collocato) ad un Ente Beneficiario, il Prestito Obbligazionario potrebbe essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione.

Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o con il Responsabile del Collocamento

Qualora l'Emittente operasse in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni, l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

Qualora l'Emittente operasse in qualità di Agente per il Calcolo, l'Emittente si potrebbe trovare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dall'Emittente.

Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento – da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. – tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari

Nel caso in cui una percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocate venga messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e tali beneficiari potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive ove conosciuto il nominativo del soggetto beneficiario.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider o ruolo similare

L'Emittente potrebbe svolgere/svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX o ruolo similare su altro MTF o su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Tale attività configurerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

Rischio dovuto all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nel corso del periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa al paragrafo 5.1.3.

L'eventualità che l'Emittente si avvalga della suddetta facoltà (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto) potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe infatti trovare maggiori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi le circostanze straordinarie, gli eventi negativi o gli accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta), che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base o alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI**Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione**

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto nell'ambito del calcolo delle cedole di importo variabile, in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del tasso LIBOR, che, in base alle dichiarazioni esposte dalla Financial Conduct Authority non sarà più contribuito a far data dalla fine del 2021, il valore sostitutivo del Parametro di Indicizzazione, dipenderà anche dalle decisioni dell'IBA – l'Amministratore di tale indice – che potrebbe comportare o una dismissione del parametro ovvero una variazione della sua metodologia di calcolo o di riferimento.

Nel caso di definitiva indisponibilità del tasso Libor, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove disponibili.

Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del

benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark* e/o (iii) portare all'eliminazione del *benchmark*. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un *benchmark*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile

Rischio di andamento negativo del Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, gli interessi di importo variabile sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni, così come, ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni che potrebbe ridursi sino ad un valore pari a zero, in mancanza di un Floor. In questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato; tale rischio è mitigato qualora sia presente uno Spread positivo. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo o a una parziale Partecipazione rispetto al Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, qualora l'ammontare della cedola venga determinato diminuendo il Parametro di Indicizzazione di uno Spread ovvero moltiplicandolo per una Partecipazione inferiore al 100% il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno spread o aumentato di uno spread o moltiplicato per una Partecipazione superiore o uguale al 100%, in quanto la cedola usufruisce parzialmente dell'eventuale rialzo del parametro, mentre un eventuale ribasso del parametro amplificherà il ribasso della cedola. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, le Condizioni Definitive del singolo prestito individueranno il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole (trimestrale, semestrale, annuale). Nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda alla durata del Parametro di Indicizzazione scelto, tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto, laddove nelle Condizioni Definitive sia specificata l'applicazione di un tasso massimo, il tasso di interesse relativo alla corrispondente cedola non potrà in nessun caso essere superiore a tale valore percentuale massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione; pertanto, in tali casi, il rendimento delle Obbligazioni, negativamente influenzato dalla presenza di un tasso massimo, non potrà mai essere superiore a tale valore.

Conseguentemente, l'investitore non beneficerà interamente dell'eventuale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione ed eventuali andamenti favorevoli oltre il tasso massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo per la parte variabile, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del valore di mercato dei titoli e del Parametro di Indicizzazione prescelto.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo

Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali

Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

L'investitore deve tener presente che le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo presentano, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo, sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo dipende, in tutto o in parte, dall'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, ad un eventuale andamento decrescente del valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente. In nessun caso comunque il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero. E' inoltre previsto un rendimento minimo conseguente agli interessi corrisposti nel Periodo con Interessi a Tasso Fisso.

Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo danno diritto al pagamento di Cedole Variabili Indicizzate il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, che può essere aumentato o diminuito di uno Spread, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Nel caso in cui l'Indice dei Prezzi al Consumo venga diminuito di uno Spread (c.d. Spread negativo), gli interessi corrisposti dai Titoli saranno inferiori a quelli corrisposti da Titoli simili con Spread positivo o nullo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dall'Indice dei Prezzi al Consumo e dallo Spread, il tasso delle Cedole Variabili Indicizzate potrebbe anche risultare pari a zero, quando il valore assunto dalla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sia pari o inferiore al valore dello Spread da sottrarre. In nessun caso, comunque, il tasso degli interessi, determinati come riportato al paragrafo 4.7 della Nota Informativa, potrà essere inferiore a zero.

Invece, nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Definitive che il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata non possa essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo), espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, l'investitore potrà contare su un rendimento minimo a scadenza.

Infine, la presenza di uno Spread negativo è suscettibile di influenzare negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di similari Obbligazioni con Spread positivo o nullo.

Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili Indicizzate

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per le Cedole Variabili Indicizzate, esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore nelle Obbligazioni non potrà beneficiare interamente dell'eventuale andamento positivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo oltre il Tasso Massimo poiché tale eventuale andamento positivo oltre il Tasso Massimo sarebbe comunque ininfluenza al fine della determinazione della relativa Cedola Variabile Indicizzata.

Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo in ragione di un Fattore di Partecipazione specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specifichino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione.

Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dei Prezzi al Consumo e, in relazione alle Cedole Variabili Indicizzate, all'andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento

Società del gruppo dell'Emittente, potrebbero operare, qualora così individuati nelle Condizioni Definitive in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Legame tra l'Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura

L'Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all'emissione stipulando contratti di copertura con controparti sia esterne sia interne al Gruppo UBI Banca. Qualora la copertura avvenga con una controparte interna al Gruppo UBI Banca, ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

L'Emittente potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo; in tal caso, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso d'interesse da corrispondere gli investitori sarebbe effettuato dall'Emittente.

Conflitto d'interesse in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e l'Ente Beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Conflitto d'interesse in caso di messa a disposizione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari

Nel caso in cui una percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocate venga messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a beneficiari - un eventuale collegamento - da intendersi quale, a titolo esemplificativo, coincidenza di soggetti rilevanti, rapporti commerciali, ecc. - tra l'Emittente e/o il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e tali beneficiari potrebbe determinare una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive ove conosciuto il nominativo del soggetto beneficiario.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto che svolge le funzioni di Specialist/liquidity provider o ruolo similare

L'Emittente potrebbe svolgere /svolgerà l'attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX o ruolo similare su altro MTF o su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana Spa. Tale attività configurerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza. Si darà indicazione di tale conflitto nelle Condizioni Definitive.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base. Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dai Titoli sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.

In aggiunta a quanto sopra, come precisato e specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Step Up / Step Down, a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo:

- i) parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) potrà essere devoluta dall'Emittente o da società facenti parte del Gruppo UBI Banca la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive a titolo di liberalità ad una o più Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, fino ad un ammontare massimo predefinito ("**Ente Beneficiario**"). Informazioni sull'Ente Beneficiario ed eventualmente sul progetto sociale, laddove presente, saranno indicate nelle Condizioni Definitive. La devoluzione potrà essere erogata in due tranches: una percentuale successivamente alla data di regolamento del prestito o alla data di chiusura del collocamento, se successiva, e la restante parte solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda trancia verrà utilizzato dall'Emittente per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante gli importi effettivamente devoluti e i destinatari dei medesimi; o
- ii) una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) potrà essere messa a disposizione dall'Emittente o da società facenti parte del Gruppo UBI Banca la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive per l'erogazione di finanziamenti al/ai beneficiario/i indicato/i nelle Condizioni Definitive, ivi compresi i soggetti richiamati al romanino i), fino ad un ammontare massimo predefinito, alle condizioni e nei termini specificati in accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzione di rappresentanza. L'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato sarà finanziato mediante la tradizionale attività bancaria dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con un riferimento ai destinatari dell'iniziativa. L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sulla base di quanto sopra; o
- iii) una combinazione delle iniziative descritte nei punti i) e ii); o fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo;
- iv) i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, potranno essere destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale";
- v) i fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) –saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti Beneficiari appartenenti agli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 77, comma 1, del Codice del Terzo Settore ("Enti del Terzo Settore"), per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Informazione sull'Ente/Enti del Terzo Settore ed eventualmente sulle iniziative sostenute, entrambi laddove già individuati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive. I fondi messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore saranno da intendersi al netto dell'eventuale somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) devoluta dall'Emittente o da società facenti parte del Gruppo UBI Banca la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive a titolo di liberalità ad uno o più Enti Beneficiari appartenenti agli Enti del Terzo Settore non Commerciale, di cui all'articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore ("Enti del Terzo Settore non Commerciale") per il sostegno di attività di cui all'articolo 5 del Codice stesso, ritenute meritevoli dall'Emittente sulla base di progetti predisposti dallo stesso Ente del Terzo Settore non Commerciale. La devoluzione potrà essere erogata in una o due tranches: una somma o percentuale successivamente alla data di regolamento del prestito o alla data di chiusura del collocamento, se successiva, e comunque entro e non oltre 12 mesi da quest'ultima, e la restante parte solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente del Terzo Settore non Commerciale nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente del Terzo Settore non Commerciale all'Emittente comunque entro e non oltre i 12 mesi dalla data di chiusura del collocamento. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato dall'Emittente per l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti del Terzo Settore ovvero per la devoluzione ad altro/i Ente/i del Terzo Settore non Commerciale. Le somme raccolte con l'emissione di tali titoli e non impiegate a favore degli Enti del Terzo Settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani. Informazioni sull'Ente/Enti del Terzo Settore non Commerciale ed eventualmente sul/i progetto/i sociale/i nonché sull'Ente/Enti del Terzo Settore e sui finanziamenti da erogare, entrambi laddove già individuati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive. L'Emittente pubblicherà, con cadenza almeno annuale, sul proprio sito internet un avviso riportante i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione degli Enti del Terzo Settore beneficiari degli stessi unitamente alle iniziative sostenute. Tale avviso conterrà altresì, qualora non già indicate nelle Condizioni Definitive, i dati relativi ai progetti sostenuti e l'indicazione degli Enti del Terzo Settore non Commerciale beneficiari delle somme devolute a titolo di liberalità. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Solidarietà" eventualmente, qualora disponibili, con la precisazione degli Enti del Terzo Settore e/o delle iniziative sostenute.

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

1) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale (ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che sono emesse sotto la pari) e prevedono il rimborso di un valore pari al 100% del Valore Nominale, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni possono essere emesse in Euro o in una valuta diversa dall'Euro. I pagamenti relativi alle cedole (ove previste) e al rimborso del capitale saranno effettuati nella medesima Valuta di Denominazione.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito, indicata nelle Condizioni Definitive, corrispondono, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione.

La somma degli interessi corrisposti alla scadenza e del prezzo di emissione sarà pari al valore nominale del Titolo.

Obbligazioni Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno cedole fisse pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Tasso Fisso Step Down saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e Tasso Fisso Step Down corrisponderanno, rispettivamente, cedole fisse crescenti e cedole fisse decrescenti pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando, rispettivamente, un tasso di interesse predeterminato crescente (c.d.: step-up degli interessi) o decrescente (c.d.: step-down degli interessi) nel corso della vita del Prestito la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno cedole variabili pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L'ammontare delle cedole sarà calcolato applicando al valore nominale il parametro di indicizzazione che potrà ove previsto nelle Condizioni Definitive essere maggiorato o diminuito di uno spread fisso e costante espresso in punti percentuali (lo "Spread") o in alternativa moltiplicato per un valore percentuale fisso e costante che potrà anche essere inferiore al 100% (la "Partecipazione").

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo ("Floor") e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo ("Cap"), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. L'Emittente potrà prefissare il valore della prima

cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Il parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) potrà essere il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Le Obbligazioni a Tasso Misto saranno rimborsate, in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno cedole di importo fisso e variabile (o viceversa) pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento.

In particolare, per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate sulla base di un tasso di interesse predeterminato fisso o di un tasso di interesse predeterminato fisso crescente/decescente, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate in funzione di un Parametro di Indicizzazione (o viceversa per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate in funzione del Parametro di Indicizzazione, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate sulla base di un tasso di interesse predeterminato fisso o di un tasso di interesse fisso predeterminato crescente/decescente).

L'ammontare delle cedole di importo variabile sarà calcolato applicando al valore nominale il Parametro di Indicizzazione che potrà essere maggiorato o diminuito di uno Spread fisso e costante o in alternativa moltiplicato per un valore percentuale fisso e costante che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. Il Parametro di Indicizzazione potrà essere il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Nel caso in cui per il primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi siano variabili, l'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e prevedono il rimborso di un valore pari al 100% del Valore Nominale alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, e a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Le cedole saranno pagabili periodicamente (trimestralmente/semestralmente/annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

L'ammontare delle Cedole Variabili Indicizzate sarà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile determinato in base alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo tra il Mese di Riferimento Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive ed il Mese di Riferimento Finale indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun periodo cedolare⁷. Per ciascun periodo cedolare, il Mese di Riferimento Iniziale sarà il mese

⁷ Per “periodo cedolare” si intende il periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa)

che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale. Il Mese di Riferimento Finale potrà essere uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo) ovvero uno dei mesi antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili (in tal caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima). Una volta calcolata la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, essa sarà sempre moltiplicata per un Fattore di Partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente incrementata o diminuita di uno Spread fisso e costante indicato in Condizioni Definitive. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Tasso Minimo) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Tasso Massimo), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. In ogni caso, l'importo delle Cedole Variabili Indicizzate non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Si segnala che le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito fatta eccezione per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno prevedere che:

- i) parte dell'ammontare ricavato dalle Obbligazioni (espresso come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) potrà essere devoluta da parte dell'Emittente o di altre società del Gruppo UBI Banca a titolo di liberalità ad uno o più Enti Beneficiari; o
- ii) una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'ammontare nominale delle Obbligazioni complessivamente collocato, anche superiore al 100%) potrà essere messa a disposizione dall'Emittente o da altre società del Gruppo UBI Banca per l'erogazione di finanziamenti al/ai beneficiario/i indicato/i nelle Condizioni Definitive alle condizioni e nei termini specificati in accordi stipulati con i beneficiari medesimi o con organizzazioni che svolgono funzione di rappresentanza; o
- iii) una combinazione delle iniziative descritte nei punti i) e ii).

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.2.

Infine, si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Tale facoltà non è prevista con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

Parimenti l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Solidarietà di cui all'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Tale facoltà non è prevista con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Solidarietà e alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata si rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN delle Obbligazioni verrà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4 della Nota Informativa sono sottoposte alla, e devono essere interpretate secondo la legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Bergamo ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del consumo**"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo ex art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria. In particolare, è possibile rivolgersi:

a) su iniziativa dell'obbligazionista o dell'Emittente, all'Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie, bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Emittente. Nel caso in cui l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell'obbligazionista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, l'Emittente e l'obbligazionista potranno adire in tale luogo un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purchè specializzato in materia finanziaria e territorialmente competente;

b) dal 9 gennaio 2017, su iniziativa solo dell'obbligazionista, che non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o come clienti professionali ai sensi del TUF, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - istituito in attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, del D. Lgs. 179/2007- dopo aver presentato reclamo all'Emittente. L'ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con l'Emittente relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'Emittente degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'obbligazionista ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. L'ACF, al quale l'Emittente ha aderito in data 15 luglio 2016 è regolato dal "Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" emanato con la Delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni offerte nell'ambito del presente Prospetto di Base sono titoli al portatore.

I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata come di volta in volta modificato (il "**Regolamento Congiunto**") o alla normativa di volta in volta vigente in materia.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 *quinquies* del TUF.

ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai sensi del Regolamento Congiunto, l'Emittente si riserva la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata indicata nelle Condizioni Definitive, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero delle Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Valuta di Denominazione**"). Le Obbligazioni potranno essere denominate anche in valute di stati che non partecipano all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (ad esempio Brasile, Sud Africa, Repubblica Popolare Cinese, Russia, India e Indonesia). In ogni caso, l'Emittente sceglierà la Valuta di Denominazione delle Obbligazioni tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti.

4.5. Ranking delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI
Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario	
Restanti Passività ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie	
Depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni	
Depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca	

4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettere f) e i) Decreto 180).

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova direttiva dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l’introduzione di un nuovo art. 12-bis (“Strumenti di debito chirografario di secondo livello”) e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all’art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale “i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società”.

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e’ pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati”.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni") (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall' art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7. e 4.8. che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

4.7. Tasso di interesse nominale

i) Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall'Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o al diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I pagamenti relativi alle cedole saranno effettuati nella medesima valuta di denominazione del prestito.

Si riportano qui di seguito le modalità di calcolo degli interessi suddivise per tipologia di Obbligazioni.

(a) Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche.

Alla data di scadenza indicata nelle relative Condizioni Definitive l'Emittente corrisponderà, mediante il rimborso dell'intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione.

(b) Obbligazioni a Tasso Fisso

Il tasso di interesse predeterminato costante delle Obbligazioni a Tasso Fisso, calcolato come percentuale annua del valore nominale, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(c) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down

I tassi di interesse predeterminati crescenti (per le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up) o decrescenti (per le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down), calcolati come percentuale annua del valore nominale, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(d) Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione (come definito di seguito), rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times \text{Parametro R} \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

Parametro R = tasso annuo calcolato rilevando alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive il valore del Parametro di Indicizzazione (il “**Valore di Riferimento**”). Il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di interesse non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Ove applicabile il Cap, se il valore così calcolato sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap. Ove applicabile il Floor, se il valore così calcolato sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

L’Emittente potrà prefissare il valore del tasso di interesse applicabile per il calcolo della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e nell’entità indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale prefissato della prima cedola sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(e) Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Per il periodo con interessi a tasso fisso, il tasso di interesse predeterminato costante/crescente/decescente delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, calcolato come percentuale annua del valore nominale, sarà di volta in volta indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Per il periodo con interessi a tasso variabile, il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Misto sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione (come definito di seguito), rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le cedole a tasso fisso saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

R = tasso annuo in percentuale;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Le cedole a tasso variabile saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times \text{Parametro R} \times t$$

dove:

I = interessi;

VN = valore nominale;

Parametro R = tasso annuo calcolato rilevando alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive il valore del Parametro di Indicizzazione (il “Valore di Riferimento”). Il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di interesse non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero.

Ove applicabile il Cap, se il valore così calcolato sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.

Ove applicabile il Floor, se il valore così calcolato sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

Per le Obbligazioni a Tasso Misto aventi per il primo periodo della durata del Titolo cedole di interessi variabili, l’Emittente potrà prefissare il valore del tasso di interesse applicabile per il calcolo della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto e nell’entità indicata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale prefissato della prima cedola sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(f) Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Le Obbligazioni corrisponderanno una o più Cedole Fisse o Cedole Fisse Crescenti o Cedole Fisse Decrescenti, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, oltre a una o più Cedole Variabili Indicizzate, pagabili durante il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo che sarà individuato nel successivo punto vi) “Dichiarazione indicante il tipo del Sottostante” del presente Paragrafo.

La Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) saranno di volta in volta indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti, le Cedole Fisse Decrescenti e le Cedole Variabili Indicizzate saranno determinate come segue:

Cedole Fisse, Cedole Fisse Crescenti, Cedole Fisse Decrescenti: saranno determinate applicando al valore nominale delle Obbligazioni rispettivamente un Tasso Fisso, o un Tasso Fisso Crescente o un Tasso Fisso Decrescente, secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse, le Cedole Fisse Crescenti e le Cedole Fisse Decrescenti potranno avere periodicità trimestrale, semestrale o annuale e saranno pagabili in via posticipata alle date di pagamento degli interessi fissi specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il tasso annuo lordo e netto di ogni Cedola Fissa e/o Cedola Fissa Crescente e/o Cedola Fissa Decrescente corrisposta in ciascuna data di pagamento degli interessi fissi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = VN \times R \times t$$

dove:

I = interessi

VN = valore nominale

R = tasso annuo in percentuale

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora il primo periodo di interesse abbia una durata differente da quella dei periodi di interesse successivi, il relativo tasso di interesse periodale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Cedole Variabili Indicizzate: il tasso lordo di ogni Cedola Variabile Indicizzata, calcolato con riferimento a ciascun periodo cedolare, cioè al periodo che intercorre tra una data di pagamento degli interessi variabili (o, nel caso della prima data di pagamento degli interessi variabili, la Data di Godimento⁸, come più avanti definita) (esclusa) e la data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva (inclusa), sarà determinato in base al risultato della formula seguente:

$$\text{Max} \left\{ 0\%; \left[FP \times \left(\frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] \times t \right\}$$

dove:

FP = è il Fattore di Partecipazione. La formula per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate prevede che l'investitore partecipi all'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in ragione di un fattore moltiplicatore (il "**Fattore di Partecipazione**") che sarà specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola offerta. Tale fattore potrà essere pari, inferiore o superiore a 100%. Laddove le Condizioni Definitive specifichino un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, le relative Cedole Variabili Indicizzate saranno calcolate sulla base di una frazione dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e quindi l'investitore non potrà beneficiare per intero di tale apprezzamento. Il mancato beneficio per l'investitore sarà tanto maggiore quanto minore, rispetto alla percentuale del 100%, sarà il Fattore di Partecipazione. Viceversa, qualora nelle Condizioni Definitive sia indicato un Fattore di Partecipazione pari o superiore a 100%, l'investitore potrà beneficiare dell'apprezzamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto in misura uguale o maggiore;

INDICE Finale = è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo ad uno dei mesi antecedenti la Data di Godimento della Cedola Variabile Indicizzata⁹ o antecedenti la data di pagamento degli interessi variabili¹⁰ (il "**Mese di Riferimento Finale**"). Il Mese di Riferimento Finale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

INDICE Iniziale = è il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto relativo al mese che precede di 12 mesi il Mese di Riferimento Finale (il "**Mese di Riferimento Iniziale**"). Il Mese di Riferimento Iniziale sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

Spread = valore, ove applicabile, che sarà specificato nelle Condizioni Definitive;

⁸ La Data di Godimento è la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

⁹ In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata viene calcolato prima della Data di Godimento della cedola medesima sulla base di valori noti dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

¹⁰ In questo caso il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata non è noto alla Data di Godimento della cedola e sarà calcolato sulla base di valori dell'Indice dei Prezzi al Consumo noti solo prima della Data di Pagamento della Cedola medesima.

t = periodo di calcolo degli interessi espresso in anni o frazioni di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo (entrambi, come *infra* definiti) indicata nelle Condizioni Definitive. Il risultato della formula potrà essere arrotondato nella misura descritta nelle Condizioni Definitive.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà superiore al valore del Tasso Massimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Massimo.

Ove applicabile, se il valore del tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata, come sopra determinato, sarà inferiore al valore del Tasso Minimo, espresso come tasso percentuale fisso rispetto al valore nominale dei Titoli, il tasso lordo della Cedola Variabile Indicizzata sarà pari al Tasso Minimo.

Il tasso lordo, così determinato, sarà applicato al valore nominale dei Titoli e la relativa Cedola Variabile Indicizzata sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento degli interessi variabili immediatamente successiva al relativo periodo cedolare. Le date di pagamento degli interessi variabili saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Base di Calcolo

La Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

(a) “Actual/Actual (ICMA)” indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicati per il numero di periodi di calcolo previsti nell’anno;

(b) “Actual/365” o “Actual/Actual (ISDA)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel periodo di calcolo degli interessi cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l’effettivo numero di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365);

(c) “Actual/365 (Fixed)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365;

(d) “Actual/365 (Sterling)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366;

(e) “Actual/360 (ICMA)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360;

(f) “30/360” indica il numero di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi è l’ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni).

Convenzione di Calcolo

La Convenzione di Calcolo indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.

Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.

La Convenzione di Calcolo può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*:

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi;

Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi.

iii) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (“**Data di Godimento**”), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

iv) Date di scadenza degli interessi

Salvo quanto indicato di seguito relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon, le date di scadenza degli interessi (le “**Date di Pagamento delle Cedole**” e ciascuna una “**Data di Pagamento della Cedola**”) saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Per le Obbligazioni Zero Coupon la data di scadenza degli interessi (intesi come differenza tra valore nominale e prezzo di emissione) coincide con la Data di Scadenza.

v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, per la parte variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo sono applicabili i seguenti punti dal “vi” al “xiii”.

vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo ed a Tasso Misto con minimo e/o massimo per la parte variabile, corrisponderanno ai portatori, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione che sarà il valore puntuale del tasso Euribor a uno, tre, sei oppure dodici mesi (base Act/360) per le Obbligazioni in Euro, il valore puntuale del tasso Libor a uno, tre, sei oppure dodici mesi per le Obbligazioni in Valuta ovvero il tasso swap a due, cinque, dieci, venti o trenta anni dei Paesi delle Valute di Denominazione di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread ovvero moltiplicato per una partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%, con o senza l’applicazione di arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il sottostante a cui possono essere indicizzate le Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni sarà individuato tra gli indici che misurano l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia o in Europa, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (ciascun organismo o autorità “**Sponsor**”) e pubblicati sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (quali, ad esempio, Bloomberg o Reuters).

Le informazioni richieste dall’Articolo 29.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il **Benchmark Regulation**) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l’Amministratore del sottostante è incluso nel registro di cui all’Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all’Articolo 51 del Benchmark Regulation."

In particolare il sottostante sarà uno dei seguenti:

1. Eurostat Eurozone HICP Ex-Tobacco Unrevised Series NSA (codice Bloomberg: CTPFEMU Index)

Si tratta di un indice armonizzato dei prezzi al consumo (l’“**Indice Eurostat**”), che misura l’inflazione dei prezzi al consumo nell’Area Euro con esclusione del settore Tabacco. Il termine “*armonizzato*” significa che tutti i paesi dell’Area Euro adottano la stessa metodologia; ciò assicura la comparabilità dei dati dei diversi Stati membri.

2. FOI Italian Consumer Price Index (ISTAT blue collar workers and employees) Ex-Tobacco Index (codice Bloomberg: ITCPIUNR Index)

L'indice *FOI* è l'indice dei prezzi al consumo che misura il tasso d'inflazione in Italia (l'"**Indice FOI**") ed è un Indice dei Prezzi al Consumo che misura i consumi del gruppo di famiglie di operai e impiegati (con esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo).

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato

I tipi di sottostante (i "**Parametri di Indicizzazione**") a cui può essere indicizzato il tasso d'interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e/o massimo e delle Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e/o massimo potranno essere:

Tasso Euribor

L'Euro Interbank Offered Rate ("**EURIBOR**") è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Dopo la nascita dell'Euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di EURIBOR. Tale indicatore è pubblicato, tra l'altro, sui principali quotidiani a tiratura nazionale.

Tasso LIBOR

Il Tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) è il tasso lettera sul mercato di Londra ovvero è il tasso in base al quale si scambiano denaro le banche operanti nel mercato interbancario londinese, calcolato e pubblicato ogni mattina (alle ore 11 di Londra) dalla British Banker's Association. Il Libor è un tasso variabile, viene conteggiato in base alla media dei migliori tassi d'interesse ai quali le banche primarie offrono depositi in eurodollari a 3 e a 6 mesi ad altre banche primarie presenti sulla piazza di Londra. Il Valore di Riferimento del Tasso LIBOR è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali information providers quali Bloomberg e Reuters. La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Sulla scorta delle dichiarazioni del Chief Executive Officer della Financial Conduct Authority risalenti al 27 luglio 2017, a far data dalla fine del 2021 potrebbe verificarsi una discontinuità nelle modalità di contribuzione e calcolo dell'indice Libor. Al verificarsi di tale evento, la Banca terrà in considerazione le indicazioni dell'Agente del Calcolo e/o dell'Amministratore dell'Indice, ove rese disponibili.

Tasso SWAP

Il Tasso Swap è il tasso attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi finanziari di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.

La durata (scelta tra due, cinque, dieci, venti o trenta anni) e la valuta (relativa ad uno degli Stati OCSE) del Tasso Swap prescelto come Parametro di Indicizzazione sarà di volta in volta individuata nelle relative Condizioni Definitive. Il Valore di Riferimento del Tasso Swap è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters. La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, la descrizione (ivi compresa l'indicazione dello Sponsor) dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto, nel periodo con interessi variabili, sarà calcolato a partire dal Parametro di Indicizzazione, rilevato come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione che potrà anche essere inferiore al 100%. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap).

Il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale Spread o l'eventuale Partecipazione, l'eventuale Floor e/o l'eventuale Cap, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, relativamente al calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate delle Obbligazioni, si rimanda al punto ii).

La quantificazione del Fattore di Partecipazione, dell'eventuale Spread, dell'eventuale Tasso Minimo e/o dell'eventuale Tasso Massimo sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

x) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante; **e**

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e per la parte variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo

Qualora alla data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), determinare lo stesso, si applicherà in luogo di tale parametro la media aritmetica delle quotazioni del Parametro di Indicizzazione medesimo, fornite da 5 banche di primaria importanza, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Una volta determinato il parametro alternativo al Parametro di Indicizzazione, per la determinazione del tasso di interesse lordo si procederà come indicato nel precedente punto i) del presente Paragrafo.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Ritardo nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

(a) Qualora il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo relativo ad un Mese di Riferimento Iniziale o ad un Mese di Riferimento Finale e rilevante per il calcolo di una Cedola Variabile Indicizzata (un "Valore Rilevante"), non sia stato pubblicato o comunicato entro il giorno che cade cinque giorni lavorativi Target¹¹ anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l'Agente per il Calcolo dovrà determinare un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo (il "Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo") in luogo del suddetto Valore Rilevante, utilizzando la seguente formula:

*Valore Sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo = Valore Base * (Ultimo Valore / Valore di Riferimento)*

dove:

¹¹ Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

“Valore Base” indica il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese in relazione al quale si deve determinare il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo;

“Ultimo Valore” indica l’ultimo valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor prima del mese in relazione al quale si deve calcolare il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo;

“Valore di Riferimento” indica il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese cui si fa riferimento alla precedente definizione di Ultimo Valore.

(b) Qualora sia stato calcolato il Valore Sostitutivo di cui al caso sub a) e qualora il Valore Rilevante venga pubblicato o comunicato in un qualsiasi momento successivo al giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, tale Valore Rilevante non sarà utilizzato per alcun calcolo. Il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo determinato ai sensi del presente paragrafo “*Ritardo nella pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo*” sarà il valore definitivo per quel Mese di Riferimento Iniziale o per quel Mese di Riferimento Finale.

Cessazione temporanea della pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo non sia stato pubblicato o comunicato per due mesi consecutivi, l’Agente per il Calcolo individuerà un valore sostitutivo in luogo dell’Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) qualora un indice sostitutivo non sia stato determinato ai sensi della precedente lettera (a), l’Agente per il Calcolo richiederà a cinque primari istituti di credito indipendenti di stabilire quale dovrebbe essere l’indice sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo. Nel caso in cui pervengano dalle quattro alle cinque risposte e se, tra queste, tre o più indicano il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l’Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano tre risposte, e due o più di queste indichino il medesimo indice, tale indice sarà considerato come l’Indice Sostitutivo. Nel caso in cui pervengano meno di tre risposte, l’Agente per il Calcolo procederà in base alla successiva lettera (c); oppure
- (b) qualora nessun indice sostitutivo sia stato determinato ai sensi della precedente lettera a) entro il quinto giorno lavorativo Target precedente la Data di Godimento della relativa Cedola Variabile Indicizzata ovvero la data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l’Agente per il Calcolo individuerà un appropriato indice alternativo che rispecchi la migliore prassi internazionale e tale indice sarà considerato come l’Indice Sostitutivo.

Ribasamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora l’Agente per il Calcolo determini che per l’Indice dei Prezzi al Consumo sia stata o sarà in qualsiasi momento definita una nuova base di riferimento, per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate sarà utilizzato l’indice con tale nuova base di riferimento (l’“**Indice Ribasato**”) come da specifiche disponibili, fermo restando che l’Agente per il Calcolo potrà apportare gli opportuni correttivi o aggiustamenti ai valori dell’Indice Ribasato in modo che i valori di quest’ultimo riflettano lo stesso tasso di inflazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo prima che il ribasamento avvenisse. Si precisa tuttavia che in caso di difformità tra i valori forniti dallo Sponsor e quelli forniti da Bloomberg (o in futuro qualsiasi altro servizio che dovesse sostituirlo) verranno presi in considerazione i valori dell’Indice Ribasato così come rilevati dallo Sponsor. Qualunque operazione di ribasamento non inciderà sui pagamenti già effettuati per le Cedole Variabili Indicizzate.

Modifiche rilevanti prima della data di pagamento della Cedola Variabile Indicizzata

Qualora, nel giorno o prima del giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, lo Sponsor comunichi che effettuerà una modifica sostanziale all’Indice dei Prezzi al Consumo e comunica le relative modifiche, l’Agente per il Calcolo apporterà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l’Indice dei Prezzi al Consumo così modificato venga utilizzato per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

Errore manifesto nella pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo, l’Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originaria, l’Agente per il Calcolo comunicherà sul sito internet www.ubibanca.it tale correzione e qualora si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche

se qui non elencati riconducibili o meno a quelli di cui sopra, verranno applicati dall'Agente per il Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche che rispettino la migliori prassi internazionale per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

Eventi connessi all'indisponibilità definitiva di un indice

Cessazione definitiva della pubblicazione dell'EURIBOR o LIBOR

Qualora gli Amministratori degli indici EURIBOR o LIBOR, che sono stati definiti indici critici rispettivamente ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 e Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446, comunichino che non provvederanno più a pubblicare tali indici l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo degli indici utilizzati in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore. Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e le Autorità Competenti non abbiano imposto l'amministrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 21 punto 3 del Regolamento (UE) 2016/1011, in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro.

Cessazione definitiva della pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora lo Sponsor dell'Indice dei Prezzi al Consumo comunichi che non provvederà più a pubblicare l'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo dell'Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) se, in un qualsiasi momento, lo Sponsor abbia dato un avviso che specifichi che l'Indice dei Prezzi al Consumo sarà sostituito da un indice sostitutivo e l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice dei Prezzi al Consumo precedentemente in vigore, detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore; oppure
- (b) l'Agente di calcolo individua un parametro alternativo la cui composizione e valore sia ritenuto sostanzialmente equivalente all'indice cessato e ne dà informativa ai sottoscrittori.
- (c) Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro fino al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti a) o b)

Indisponibilità temporanea della pubblicazione del Tasso Swap

Qualora alla data di rilevazione del Tasso Swap non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), rilevare lo stesso, si applicherà in luogo di tale parametro la media aritmetica delle quotazioni di tale tasso, fornite da 5 banche di primaria importanza, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Cessazione definitiva della pubblicazione del Tasso Swap

Qualora lo Sponsor del Tasso Swap comunichi che non provvederà più a pubblicare questo indice, l'Agente per il Calcolo individuerà:

- a) un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo dell'indice utilizzato in precedenza utilizzando l'indice sostitutivo eventualmente reso disponibile se l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo del Tasso Swap precedentemente in vigore.
- b) l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo degli indici utilizzati in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore.

- c) Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e in attesa di individuare un indice alternativo, l'Agente di calcolo utilizzerà l'ultimo valore disponibile e pubblicato del parametro fino al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti a) o b).

Variazione sostanziale nella composizione dell'Indice di riferimento (EURIBOR – LIBOR – Indice Prezzi al Consumo – Tasso SWAP)

In base a quanto previsto all'art. 28 comma 2 del Regolamento 2016/1011, nel caso in cui l'Amministratore di un Indice comunichi la modifica della metodologia di calcolo o di contribuzione, la Banca valuta le indicazioni dell'Amministratore dell'indice in ordine alla sostanzialità di detta variazione e individua le azioni da intraprendere.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Per ciascun Prestito, l'indicazione del soggetto che opererà quale responsabile per il calcolo degli interessi (l'"**Agente per il Calcolo**") sarà contenuta nelle relative Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

Per ciascun Prestito, il relativo Agente per il Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

xiii) Eventuale presenza di una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con minimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con massimo prevedono una componente derivata rappresentata dalla vendita di opzioni di tipo Cap.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con minimo e massimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.

Il valore di tali opzioni sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di pricing Black & Scholes, utilizzando un tasso free risk e una volatilità implicita annualizzata.

Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo

Si fornisce di seguito una descrizione esemplificativa e non esaustiva della componente derivativa, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, implicita nelle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo. Il valore della componente derivativa, derivante eventualmente dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice potrebbe essere implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo *put* europeo. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo *call* europeo.

Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base di modelli finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello Mercurio), utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

4.8. Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito

i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (la “**Data di Scadenza**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

I pagamenti relativi al rimborso del capitale saranno effettuati nella medesima valuta di denominazione del prestito.

I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

4.9. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo

i) Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente “**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**” e “**Tasso di rendimento effettivo netto su base annua**”).

Si sottolinea che per le Obbligazioni con valuta di denominazione diversa da Euro, i rendimenti saranno espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, che è la medesima valuta in cui sono corrisposte le cedole periodiche ed il rimborso del capitale, e determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi in Euro. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all'investitore a causa della variazione del tasso di cambio contro Euro nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall'eventuale apprezzamento/deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione.

ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Si precisa che per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto per la parte variabile il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione. Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo per la parte variabile il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando di mantenere costante la prima Cedola Variabile Indicizzata.

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione, nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Si precisa che i flussi di cassa sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dalle Obbligazioni, Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici, l'unico flusso è rappresentato dal valore nominale rimborsato alla Data di Scadenza. .

4.10. Rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse

Il programma di emissione di cui al presente Prospetto di Base (il "**Programma**") è stato approvato dal Consiglio di Gestione dell'Emittente con delibera dell'8 febbraio 2018 e del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019.

Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle autorizzazioni relative ai singoli Prestiti.

Nel caso di emissione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. attuativo dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70 nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito si darà conto che l'Emittente è stato autorizzato dalla Consob a procedere all'emissione delle Obbligazioni.

4.12. Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito la data di emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il “*Securities Act*”) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (“*United States*” e “*U.S. Person*” il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act* (“*Regulation S*”).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “*Altri Paesi*”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

4.14. Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Considerato che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

Interessi ed altri proventi (redditi di capitale)

Obbligazioni: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (che hanno un regime fiscale proprio): agli interessi, premi ed altri frutti dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale è applicabile un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 nella misura ridotta del 5% al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 8, comma quarto, lettera c) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modifiche. Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Titoli di Solidarietà (che hanno un regime fiscale proprio): gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota applicabile agli interessi ed altri proventi riconosciuti sui Titoli di Stato italiani (12,5% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Tassazione delle plusvalenze:

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni e dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base).

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei Titoli di Solidarietà concorrono alla formazione del reddito nella misura del 48,08% del loro ammontare. Tale reddito è assoggettabile ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (attualmente 26%, che comporta una tassazione effettiva pari al 12,5% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base).

Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell'investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell'intermediario, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i non residenti occorre verificare l'applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

I capitoli 5 e 5-bis che seguono hanno valenza nella sola ipotesi di offerta pubblica delle Obbligazioni (quindi non in caso di mera quotazione delle Obbligazioni) e descrivono il regime applicabile all'Offerta nel caso in cui l'Emittente intenda, rispettivamente, (i) non avvalersi, ovvero in alternativa (ii) avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale per la distribuzione delle Obbligazioni.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione; ovvero (ii) con le condizioni evidenziate di seguito; ovvero (iii) con altre condizioni che saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni potranno essere offerte:

- senza essere subordinate ad alcuna condizione; o
- esclusivamente con apporto di Nuova Disponibilità. I Prestiti Obbligazionari in questione saranno identificati attraverso il riferimento alla locuzione "Welcome Edition" presente nella relativa denominazione. Si precisa che l'apporto di Nuova Disponibilità, in un periodo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, avverrà secondo la percentuale dell'importo nominale sottoscritto dai clienti, così come indicata nelle Condizioni Definitive, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento nella forma di i) denaro contante, e/o ii) bonifico proveniente da altre banche e/o da intermediari, e/o iii) assegno bancario e/o circolare. Si precisa che la Nuova Disponibilità non deve provenire dal disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti/prodotti finanziari in essere presso l'Emittente o presso i Soggetti Incaricati del Collocamento; o
- esclusivamente tramite Conversione dell'Amministrato. Si precisa che per Conversione dell'Amministrato si intende la sottoscrizione del cliente del Soggetto Incaricato del Collocamento che, secondo la percentuale dell'importo nominale sottoscritto indicata nelle Condizioni Definitive, utilizza somme di denaro derivanti dal disinvestimento e/o dal rimborso, con data di regolamento all'interno di un periodo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, di:
 - titoli di stato, nazionali o esteri, azioni oppure obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, certificates di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, warrants di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, covered warrants di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, certificati di deposito, quote di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni d'investimento, SICAV, Exchange Traded Fund, Exchange Traded Notes, Exchange Traded Commodities) eventualmente precisando in Condizioni Definitive se o meno istituiti e/o gestiti e/o distribuiti da Pramerica SGR, titoli "reverse convertible" di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca, prodotti assicurativi e previdenziali, obbligazioni convertibili di emittenti non appartenenti al Gruppo UBI Banca; ovvero
 - obbligazioni emesse da società del Gruppo UBI Banca specificate nelle Condizioni Definitive.
- all'interno delle Condizioni Definitive verranno specificati di volta in volta gli strumenti che costituiranno Conversione dell'Amministrato; o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda Nuova Clientela. Si precisa che per Nuova Clientela si intendono i clienti che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha acquisito a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e che a tale data non avevano rapporti in essere (indicati nelle Condizioni Definitive) con una o più Banche del Gruppo UBI Banca (indicate nelle Condizioni Definitive); o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali. Si precisa che per soggetti Aderenti ad Iniziative Commerciali si intendono i clienti dei Soggetti Incaricati del Collocamento che rientrano in determinate iniziative commerciali specificate nelle Condizioni Definitive, quali a titolo meramente esemplificativo clienti di filiali di recente apertura e/o acquisizione ovvero clienti che alla data indicata nelle Condizioni Definitive sono in possesso di determinati prodotti (ad esempio Carta di credito, fondi comuni di investimento) e/o aderiscono a determinati servizi, (ad esempio Consulenza in materia di investimenti); o

- esclusivamente se la disponibilità riguarda determinati segmenti di clientela come specificati nelle Condizioni definitive (ad esempio Aziende, clientela Private). esclusivamente a nuova clientela appartenente a determinati segmenti di clientela come specificati nelle condizioni definitive (ad esempio Aziende, clientela Private); o
- esclusivamente se la disponibilità riguarda Clienti di Filiali Situate in Ambito Territoriale. Si precisa che i Clienti di Filiali Situate in Ambito Territoriale sono i soggetti che, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, intrattengono un rapporto di conto corrente o di deposito titoli con le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento situate nell'ambito territoriale (ad esempio Macro Area Territoriale, Direzione Territoriale) specificato nelle Condizioni Definitive; o
- una combinazione delle precedenti condizioni; o
- altre condizioni che saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nei casi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni fosse effettuata con disponibilità riveniente da soggetti appartenenti a Associazioni, Ordini e Organizzazioni la facoltà di sottoscrivere le Obbligazioni in offerta si intenderà estesa alle Associazioni, Ordini e Organizzazioni medesime.

In occasione di ciascuna emissione le condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive e la denominazione del Prestito sarà eventualmente integrata con un riferimento alla condizione di volta in volta applicata.

I Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale possono essere sottoscritti con disponibilità provenienti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ai sensi dell' art. 8 comma 4b – D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011.

5.1.2. Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli Prestiti (l'“**Ammontare Totale**”) sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta (come definito al successivo paragrafo 5.1.3), aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il “**Periodo di Offerta**”) sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva alla Data di Godimento. Il periodo di validità potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente durante il Periodo di Offerta potrà estenderne la durata dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni, o
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine che l'Emittente ritenga adeguati, o
- sia stato raggiunto l'Ammontare Totale o l'ammontare nominale complessivo (l'“**Ammontare Nominale Complessivo**”) del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stato nel frattempo aumentato dall'Emittente.

L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it e negli eventuali altri luoghi

indicati nelle Condizioni Definitive. In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni richieste prima della data di chiusura anticipata della singola offerta. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4 per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'Offerta.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1. "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" ovvero di altre condizioni precisate nelle Condizioni Definitive.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate mediante la sottoscrizione, anche telematica, del richiedente o del suo mandatario speciale, dell'apposita scheda di adesione.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'Ammontare Totale disponibile.

Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento entro il termine dell'ultimo giorno del periodo di offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

L'Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale modalità di collocamento sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la possibilità di effettuare singole Offerte anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF con raccolta delle adesioni secondo le seguenti modalità:

- tramite il proprio sito internet e/o quello dei Soggetti Incaricati del Collocamento (collocamento on-line); e/o
- avvalendosi di registrazione telefonica, in sostituzione e con modalità equivalenti al tradizionale metodo cartaceo.

In entrambi i casi la clientela potrà effettuare l'adesione, via telematica/telefono, previa identificazione tramite le proprie credenziali. L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento on-line e/o telefonica sopra descritta sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se sarà riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 67 – *duodecies* comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Pertanto, in caso affermativo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95**bis** comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine

può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di revoca dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca in corso d'Offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore (il "**Lotto Minimo**") e, ove applicabile, l'importo massimo sottoscrivibile (il "**Lotto Massimo**").

Il Lotto Massimo non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'attribuzione delle Obbligazioni a ciascun sottoscrittore avrà luogo alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive contro pagamento del controvalore da parte del sottoscrittore (la "**Data di Regolamento**"), e le stesse verranno messe a disposizione degli assegnatari, in pari data, in forma dematerializzata mediante registrazione dei medesimi sul rispettivo conto di deposito titoli.

Per le sottoscrizioni effettuate fino alla Data di Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento. Nel caso in cui il Periodo di Offerta prosegua o venga esteso ad una data successiva alla Data di Godimento le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate giorno per giorno all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione. Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Eventuali diverse modalità e termini per il pagamento del Prezzo di Offerta e per la consegna delle Obbligazioni in caso di Obbligazioni con valuta di denominazione diversa dall'Euro saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del termine entro il quale i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati verranno resi noti con apposito comunicato che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente www.ubibanca.it e pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.

5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni offerte, non sono previsti diritti di prelazione.

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1. Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dei Soggetti Incaricati del Collocamento, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.13. e 5.1.1. della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.3..

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione, e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3. Fissazione del prezzo

5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale. Per le Obbligazioni Zero Coupon il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.

Il prezzo di offerta sarà pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.

ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile e Tasso Misto, indicato nelle Condizioni Definitive, è calcolato mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso del capitale più eventuali cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread, calcolato in funzione del merito di credito dell'Emittente. La curva espressiva del merito di credito dell'Emittente è costruita ricavando, secondo metodologie validate dalla Banca, le reali condizioni di *funding* per operazioni di nuova raccolta (raccolta non garantita) presso clientela Istituzionale.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il prezzo di emissione è calcolato come somma della componente derivativa e del valore ottenuto mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso più cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread. La

componente derivativa è calcolata mediante i modelli di pricing utilizzati dalla Banca e viene sommata alla componente obbligazionaria.

iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni / costi (“**Commissioni e costi inclusi nel Prezzo di Emissione**”) il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a titolo esemplificativo e non esaustivo commissioni di mandato¹², commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento/distribuzione delle Obbligazioni e/o altri costi, quali, a titolo esemplificativo, gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta¹³).

L'ammontare delle eventuali spese, costi/commissioni e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive (le “**Spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione**”).

Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento del Gruppo UBI Banca o di reti terze (i, “**Soggetti Incaricati del Collocamento**”). Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione e l'indirizzo dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Può essere inoltre prevista la possibilità di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per effettuare l'offerta fuori sede nonché di tecniche di comunicazione a distanza come specificato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente www.ubibanca.it

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito mediante accredito sui conti dell'investitore.

5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

¹² Remunerazione riconosciuta al soggetto terzo incaricato dall'Emittente o dai Soggetti Incaricati del Collocamento di effettuare l'attività di strutturazione (a titolo esemplificativo definizione delle specifiche finanziarie delle Obbligazioni sulla base delle condizioni di mercato del momento, assistenza per la predisposizione della documentazione d'offerta, determinazione del prezzo delle Obbligazioni, svolgimento dell'attività di Agente per il Calcolo e l'effettuazione delle attività necessarie per consentire la negoziazione/quotazione delle Obbligazioni secondo quanto previsto nella documentazione di offerta).

¹³ Finalizzati a consentire di mantenere invariate le caratteristiche finanziarie delle Obbligazioni offerte (a titolo esemplificativo il tasso di interesse fisso e la durata) anche in presenza di volatilità dei tassi di riferimento nel corso del Periodo di Offerta.

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento potrà essere riconosciuta dall'Emittente una commissione di sottoscrizione e/o collocamento pagata in un'unica soluzione come precisato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui è/sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione.

5-BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SU UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE MULTILATERALE O SUL MERCATO REGOLAMENTATO

5.1-bis Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1-bis Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Ai fini dell'ammissione alla quotazione al MOT, le Obbligazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Tali requisiti saranno riportati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Pertanto, nel caso in cui l'Offerta delle Obbligazioni sia effettuata mediante distribuzione sul MOT e al termine dell'Offerta le Obbligazioni non rispettassero i suddetti requisiti, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni.

Ai fini dell'ammissione alla negoziazione in altre sedi di negoziazione multilaterale che l'Emittente utilizzerà per la distribuzione delle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potrebbero dover rispettare alcuni requisiti. Tali requisiti saranno riportati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Pertanto, nel caso in cui l'Offerta delle Obbligazioni sia effettuata mediante distribuzione su altra sede di negoziazione multilaterale e al termine dell'Offerta le Obbligazioni non rispettassero i suddetti requisiti, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni.

Per ciascun Prestito, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta delle Obbligazioni. Tali condizioni potranno comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, la presenza di specifici criteri e requisiti quanto relativi all'offerta delle Obbligazioni ovvero alle disponibilità utilizzabili per la sottoscrizione delle Obbligazioni. Si precisa che la Nuova Disponibilità non deve provenire dal disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti/prodotti finanziari in essere presso l'Emittente o presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.1.2-bis Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli Prestiti (l'"**Ammontare Totale**") oggetto dell'Offerta sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. Nel caso di offerta mediante distribuzione su EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.3-bis Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il Periodo di Offerta sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente durante il Periodo di Offerta potrà estenderne la durata dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob. In caso di offerta mediante distribuzione tramite MOT o ExtraMot tale avviso sarà diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta. L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito web dell'Emittente: www.ubibanca.it e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni richieste prima della chiusura anticipata della singola offerta. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob. In caso di offerta mediante distribuzione tramite MOT o ExtraMot tale avviso sarà diffuso anche tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire l'Ammontare Totale, non verrà data esecuzione, per la parte eccedente, agli ordini ricevuti successivamente all'esaurimento dell'Ammontare Totale e l'Emittente disporrà la chiusura anticipata dell'Offerta. L'eventuale chiusura anticipata verrà tempestivamente comunicata al pubblico mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4-*bis* per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione mediante distribuzione sul MOT e su altre sedi di negoziazione multilaterale

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la sede di negoziazione multilaterale indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Sede di Distribuzione**”) avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione– trasmettendoli ad un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione (gli “**Intermediari Autorizzati**”).

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito dal gestore della Sede di Distribuzione (Borsa Italiana S.p.A. per MOT e ExtraMOT, EuroTLX SIM S.p.A. per EuroTLX) nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che l'efficacia del contratto è condizionata all'emissione delle Obbligazioni. Si precisa che, qualora non si proceda all'emissione delle Obbligazioni non sussistendo i requisiti di ammissione previsti dalla Sede di Distribuzione, il relativo provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il gestore della Sede di Distribuzione stabilirà con successivo avviso la data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i “**Soggetti Incaricati del Collocamento**”), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Soggetti Incaricati del Collocamento e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Soggetti Incaricati del Collocamento (i) presso le proprie filiali (ii) mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del TUF, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, saranno specificati i Soggetti Incaricati del Collocamento che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive l'offerta fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 30 del TUF, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di

calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se sarà riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 67 – *duodecies* comma 5 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Pertanto, in caso affermativo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Salvo i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95*bis* comma 2 del TUF, le proposte di acquisto sono irrevocabili.

Qualora l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95*bis* comma 2 del TUF, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale prima della pubblicazione del supplemento medesimo, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione (sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta o della consegna delle Obbligazioni) mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni su una sede di negoziazione multilaterale (l'"**Operatore Incaricato**") (laddove non vi provveda direttamente l'Emittente) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale dello stesso. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.4-bis Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di revoca dell'Offerta sotto indicato, non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto.

Revoca in corso d'Offerta

Qualora, nel corso del Periodo di Offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla Consob nonché pubblicato sul sito web dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive). Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.5-bis Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Le proposte di acquisto potranno essere effettuate per un ammontare minimo (il "**Lotto Minimo**") indicato nelle Condizioni Definitive. L'eventuale ammontare massimo (il "**Lotto Massimo**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.6-bis Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Regolamento**”) presso l’Intermediario Autorizzato attraverso il quale l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente da parte dell’Emittente, ferme restando eventuali spese addebitate all’investitore da soggetti diversi dall’Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell’avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Eventuali diverse modalità e termini per il pagamento del Prezzo di Emissione e per la consegna delle Obbligazioni in caso di Obbligazioni con valuta di denominazione diversa dall’Euro saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7-bis Indicazione della data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Le Condizioni Definitive conterranno l’indicazione del termine entro il quale i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati verranno resi noti con apposito comunicato che messo a disposizione del pubblico sul sito web dell’Emittente www.ubibanca.it e pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale comunicato sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale comunicato sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.1.8-bis Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni offerte tramite distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale, non sono previsti diritti di prelazione.

5.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1-bis Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1-bis della presente Nota Informativa e quanto di seguito precisato.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla Singola Offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale possano aderire anche gli investitori qualificati di cui all’articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall’articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa *pro tempore* vigente (gli “**Investitori Qualificati**”) ovvero particolari categorie dei medesimi.

L’Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari Autorizzati.

Inoltre, il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “**Altri Paesi**”). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d’imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l’adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri

Paesi, gli stessi si riservano il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato (ovvero direttamente all'Emittente, laddove il ruolo di Operatore Incaricato sia rivestito direttamente dall'Emittente).

5.2.2-bis Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Le Condizioni Definitive prevedranno le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo delle Obbligazioni assegnate.

5.3-bis Fissazione del prezzo

5.3.1-bis Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale. Per le Obbligazioni Zero Coupon il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.

Il prezzo di offerta sarà pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.

ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile e Tasso Misto, indicato nelle Condizioni Definitive, è calcolato mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso del capitale più eventuali cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo e con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, il prezzo di emissione è calcolato come somma della componente derivativa e del valore ottenuto mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa (rimborso più cedole) con tassi ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa delle obbligazioni eventualmente maggiorata di uno spread.

iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il Prezzo di Emissione potrà includere costi ("**Costi inclusi nel Prezzo di Emissione**") il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'ammontare delle eventuali spese, costi e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive (le "**Spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione**").

Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l'Intermediario Autorizzato.

5.4-bis Collocamento e sottoscrizione

5.4.1-bis Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e dei Soggetti incaricati del collocamento

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso una sede di negoziazione multilaterale (MOT, ExtraMOT, EuroTLX o altra sede di negoziazione multilaterale indicata nelle Condizioni Definitive) e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente (laddove tale ruolo non sia svolto dall'Emittente stesso) di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sulla sede di negoziazione multilaterale medesima..

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il **“Responsabile del Collocamento”**) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di Intermediari Autorizzati, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i **“Soggetti Incaricati del Collocamento”**), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Soggetti Incaricati del Collocamento e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso dell'Offerta effettuata mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. Nel caso di offerta mediante distribuzione sul MOT o ExtraMot tale avviso sarà, altresì, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS. In caso di offerta mediante distribuzione tramite EuroTLX tale avviso sarà pubblicato sul sito del mercato EuroTLX.

5.4.2-bis Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito mediante accredito sui conti dell'investitore.

5.4.3-bis Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno.

Ai Soggetti Incaricati del Collocamento potrà essere riconosciuta dall'Emittente una commissione di sottoscrizione e/o collocamento come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4-bis Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno la data in cui è/sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati (MOT) ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nel mercato secondario.

L'Emittente potrà avvalersi della facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) in sede di distribuzione diretta delle Obbligazioni.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013 ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.

In occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato se:

- A. L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verrà tra l'altro determinato il quantitativo minimo di negoziazione e la data di inizio delle negoziazioni. Tali informazioni saranno inserite nel relativo Avviso di Borsa pubblicato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.; ovvero
- B. L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Borsa Italiana S.p.A. adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione e pubblicherà sul proprio sito l'Avviso di ammissione alla quotazione ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione delle Obbligazioni. Con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. comunicherà la data di inizio delle negoziazioni sul MOT; ovvero
- C. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- D. L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ovvero
- E. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- F. L'Emittente o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione ai sensi dell'articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.; ovvero
- G. L'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro impegno; ovvero
- H. L'Emittente o altro soggetto richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su una sede di negoziazione multilaterale, indicata nelle Condizioni Definitive, intendendo avvalersene anche per la relativa distribuzione.

Fermo restando l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso mercati regolamentati ovvero l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su un sistema multilaterale di

negoziazione (MTF) nel mercato secondario, in occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà inoltre anche indicato se:

- l'Emittente, il Soggetto Incaricato del Collocamento o altro soggetto si riservano anche la possibilità di negoziare i titoli in qualità di internalizzatore sistematico. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i soggetti intermediari operanti sul mercato secondario e la descrizione delle condizioni principali del loro eventuale impegno.

Si precisa che la quotazione sul mercato regolamentato o la quotazione sull'MTF è subordinata all'approvazione da parte della Società che gestisce i singoli mercati.

6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

L'Emittente ha emesso strumenti finanziari di diritto italiano della stessa classe di quelli oggetto del presente Prospetto di Base che sono attualmente ammessi alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Nel caso in cui le Obbligazioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, in relazione all'attività di sostegno della liquidità, sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente, ovvero taluno dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti terzi, svolgeranno l'attività di Specialist esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato.

Nel caso in cui le Obbligazioni siano quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) o negoziate su altri sistemi multilaterali di negoziazione, in relazione all'attività di sostegno della liquidità, sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente, ovvero taluno dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, nonché i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato.

Laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, l'Emittente fornirà nelle Condizioni Definitive le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di un terzo in qualità di esperto.

7.4. Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, che sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dalle agenzie di *rating* in questione, non omettono fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli, la presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni o informazioni provenienti da terzi.

7.5. Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti finanziari

i) Rating attribuiti all'Emittente

Alla data del presente Prospetto all'Emittente sono attribuiti *rating* da parte delle agenzie internazionali S&P Global Ratings, Moody's, Fitch Ratings e DBRS.

La tabella che segue riporta i *rating* assegnati all'Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto.

Agenzia di <i>rating</i>	Debito a breve termine		Debito a lungo termine		Data dell'ultimo aggiornamento
	<i>Rating</i>		<i>Rating</i>	<i>Outlook</i>	
S&P Global Ratings	A-3		BBB-	Stabile	30 ottobre 2018
Moody's	Prime-2		Baa3	Negativo	14 maggio 2018
Fitch Ratings	F3		BBB-	Negativo	30 novembre 2018
DBRS	R-2 (high)		BBB	Stabile	26 novembre 2018

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali elementi di attenzione e criticità contenuti nei più recenti giudizi emessi dalle agenzie di *rating*.

I *rating* assegnati da S&P Global Ratings, Moody's e Fitch Ratings corrispondono all'ultimo livello di investment grade, mentre il *rating* assegnato da DBRS corrisponde al penultimo livello di investment grade.

S&P Global Ratings

Il 16 aprile 2018, in sede di revisione annuale, S&P Global Ratings ha confermato i giudizi di UBI Banca con Outlook Stabile.

La conferma rispecchia le attese dell’Agenzia che il rating della Banca continui a beneficiare del forte franchise (articolazione territoriale) e della strategia conservativa posta in essere dal management.

Il successivo 19 aprile l’Agenzia ha pubblicato la metodologia per l’attribuzione di una nuova tipologia di giudizio a quelle istituzioni finanziarie (principalmente banche) soggette, in caso di difficoltà, ad un efficace regime di risoluzione: il Long-term Resolution Counterparty Rating (LTRCR) e lo Short-term Resolution Counterparty Rating (STRCR), ovvero opinioni forward-looking sul rischio di default di alcune passività senior che potrebbero essere protette dal default nell’ambito del processo di bail-in.

Il 12 giugno 2018 S&P ha assegnato tali nuovi rating a 31 Gruppi Bancari europei, tra i quali UBI Banca: i giudizi attribuiti sono stati “BBB” per il lungo termine e “A-2” per il breve, incorporando un notch di upgrade rispetto al Long-term Issuer Credit Rating.

Il 26 ottobre 2018, in occasione della verifica semestrale, i rating assegnati all’Italia sono stati confermati a “BBB”/“A-2” ma l’Outlook è stato rivisto da Stabile a Negativo.

La manovra riflette il rischio che le politiche di bilancio annunciate dal governo – con l’inversione del sentiero di consolidamento fiscale dell’Italia e il parziale annullamento della riforma del sistema pensionistico – possano indebolire la ripresa economica del nostro Paese, mettendo a rischio la traiettoria futura del rapporto debito/Pil.

Gli impatti per le banche italiane della rating action sul debito sovrano sono stati resi noti il 30 ottobre 2018: in tale ambito i rating di UBI Banca (“BBB-”/“A-3”) sono stati confermati con Outlook Stabile.

Secondo l’Agenzia l’Outlook stabile sui rating assegnati ad UBI Banca riflette rischi bilanciati in un orizzonte di 24 mesi

In considerazione degli effetti che l’attuale contesto di volatilità potrà avere nel lungo termine sull’accesso al funding istituzionale e quindi sulla redditività delle banche italiane, l’Agenzia ha rivisto in termini negativi (da stabile) il trend associato al rischio settoriale nell’ambito del Banking Industry Country Assessment, dal quale deriva l’Anchor SACP, ovvero il punto di partenza della metodologia di assegnazione degli Issuer Credit Rating.

Moody’s

Il 14 maggio 2018, nell’ambito della periodica revisione, Moody’s ha confermato i rating assegnati a UBI Banca e l’Outlook Stabile sul Long-term Bank Deposits Rating. L’Outlook sul Long-term senior debt è invece divenuto Negativo da Stabile.

La conferma dei rating e dell’Outlook sopra menzionata riflette la resilienza del profilo di credito della Banca nonostante le sfide derivanti dal persistente elevato livello di crediti deteriorati e dalla modesta redditività, ma anche l’aspettativa dell’Agenzia che i fondamentali finanziari potranno mostrare gradualmente miglioramenti man mano verranno conseguiti progressi nella realizzazione del Piano Industriale 2020, aggiornato dopo l’acquisizione delle Banche poste in risoluzione.

La modifica dell’Outlook sul Long-term senior debt segnala invece l’aspettativa, nell’orizzonte di 12-18 mesi, di una riduzione dello stock di passività senior assoggettabili a bail-in in conseguenza dell’ammontare dei titoli obbligazionari retail in scadenza.

Il 22 giugno l’Agenzia ha reso nota l’assegnazione a 18 banche italiane dei nuovi Counterparty Risk Rating: trattasi di giudizi sulla capacità di onorare la porzione non garantita di passività finanziarie diverse dal debito (escluse quelle generate dall’espletamento delle funzioni operative essenziali di banca) che riflettono anche l’eventuale perdita attesa nel caso tali passività non siano onorate.

I rating assegnati ad UBI Banca sono i seguenti: Long-term Counterparty Risk Rating pari a “Baa2” (tre gradini sopra il BCA, massimo previsto) e Short-term Counterparty Risk Rating pari a “P-2”.

Il 19 ottobre 2018, a conclusione della revisione iniziata il 25 maggio¹⁴, Moody’s ha ridotto di un notch, da “Baa2” a “Baa3”, sia l’issuer rating assegnato all’Italia, sia il senior unsecured rating dei titoli governativi. L’Outlook è divenuto Stabile. Parimenti, anche il rating a breve è peggiorato da “P-2” a “P-3”.

I fattori determinanti della rating action sono stati i seguenti:

- *un significativo cambiamento nella strategia fiscale con previsione di deficit più alti nei prossimi anni che implicano il permanere del rapporto debito/Pil su livelli elevati;*
- *le conseguenze nel medio-lungo termine della mancanza di un piano strutturale di riforme economiche e fiscali che permetta all’Italia di uscire dall’attuale sentiero di crescita modesta.*

L’Outlook Stabile segnala un adeguato bilanciamento dei rischi associato al nuovo livello dei rating. All’Italia vengono infatti riconosciute importanti punti di forza, in grado di compensare l’indebolimento delle prospettive fiscali, quali: un’economia ampia e diversificata con alcune industrie altamente competitive; una solida posizione esterna grazie al surplus commerciale e alla

¹⁴ Il 25 maggio 2018, alla luce dei programmi della nuova coalizione di governo, Moody’s ha posto i rating governativi italiani (Baa2/P-2/Negativo) in revisione per possibile downgrade. Il successivo 30 maggio l’Agenzia ha posto in revisione per possibile downgrade i rating di 12 Gruppi Bancari italiani: l’intervento non ha riguardato il Gruppo UBI Banca.

pressoché bilanciata situazione in termini di investimenti internazionali; la ricchezza delle famiglie italiane, una potenziale fonte di funding per il governo.

La manovra non ha avuto impatti sui rating e gli Outlook assegnati ad UBI Banca¹⁵.

Soltanto le emissioni del Primo Programma di Covered Bond di UBI Banca hanno subito le conseguenze del downgrade sovrano: con una rating action resa nota il 24 ottobre 2018 i rating attribuiti a nove programmi facenti capo a banche italiane, tra le quali UBI Banca, sono stati ridotti da “Aa2” ad “Aa3”.

Fitch Ratings

Il 2 febbraio 2018, in sede di revisione annuale, Fitch Ratings ha confermato i rating di UBI Banca, mantenendo l’Outlook Negativo.

La conferma ha riflesso l’aspettativa dell’Agenzia che nel medio termine UBI Banca avrebbe accelerato la riduzione dello stock di crediti deteriorati rispetto agli obiettivi indicati nel Piano in essere.

Il 31 agosto l’Agenzia ha modificato da Stabile a Negativo l’Outlook sul Long-term Issuer Default Rating assegnato all’Italia (rimasto invariato a “BBB”).

La manovra è stata motivata dalla considerazione dei rischi, non solo fiscali, del Paese, che si combinano con l’incertezza insita nella natura della coalizione e del contratto di governo: Fitch si attende pertanto un allentamento fiscale che rende l’elevato stock di debito pubblico più esposto a shock potenziali.

In conseguenza della manovra sul sovrano, il 5 settembre è stato rivisto da Stabile a Negativo l’Outlook sul Long-term Issuer Default Rating di 5 banche italiane. L’intervento non ha interessato UBI Banca.

I rating di UBI Banca sono stati oggetto di revisione il 30 novembre 2018: prendendo atto dell’accelerazione impressa dalla Banca alla strategia di riduzione dei crediti deteriorati e degli effetti positivi sul capitale, l’Agenzia ha confermato tutti i rating in essere.

L’Outlook sul Long-term Issuer Rating è rimasto Negativo in quanto riflette principalmente il rischio di possibili pressioni sul rating derivanti dal deterioramento del contesto economico italiano, soprattutto se ciò comportasse un rallentamento del processo di riduzione dello stock dei crediti deteriorati intrapreso dalla Banca, e del giudizio sul debito governativo.

In seguito all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della Full Depositor Preference nella gerarchia dei creditori in caso di insolvenza bancaria, il 2 aprile 2019, nell’ambito di un intervento che ha riguardato 16 banche basate in Italia, l’Agenzia ha reso nota l’assegnazione ad UBI Banca di un Long-term Deposit Rating pari a BBB, un notch sopra il Long-term Issuer Default Rating (BBB-). La manovra non ha interessato gli altri rating, che sono pertanto rimasti invariati.

Il nuovo rating riflette l’aspettativa dell’Agenzia che la Banca disponga di buffer di passività subordinate e senior (preferred e non preferred) adeguati, anche in funzione del rispetto dei requisiti minimi sui fondi propri e sulle passività eligibili MREL.

DBRS

Il 26 novembre 2018, in occasione del riesame annuale, DBRS ha confermato con Trend Stabile tutti i rating assegnati ad UBI Banca. Sono stati parimenti confermati anche l’Intrinsic Assessment (“BBB”) e il Support Assessment (“SA3”).

La conferma rispecchia i progressi riconosciuti in termini di semplificazione della struttura organizzativa e di ulteriore riduzione degli stock di crediti deteriorati. Nonostante le sfide poste dal difficile contesto economico italiano e dall’accresciuta volatilità dei mercati, il Trend Stabile riflette l’aspettativa di DBRS che gli indicatori di capitale e di liquidità, ed i relativi margini disponibili, si mantengano su livelli accettabili e che la Banca continui nel processo di miglioramento del profilo di rischio.

In vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della “full depositor preference” nella gerarchia dei creditori in caso di insolvenza bancaria, il 14 dicembre 2018 sono stati innalzati di 1 notch i rating a lungo termine attribuiti ai depositi di alcune banche italiane, tra le quali UBI Banca, posizionandoli così 1 notch sopra l’Intrinsic Assessment (manovra accompagnata ad un innalzamento dei rating a breve sui depositi in coerenza con la mappa di correlazione prevista dalla metodologia dell’Agenzia). I rating sui depositi di UBI Banca sono pertanto migliorati da “BBB”/“R-2 (high)” a “BBB (high)”/“R-1 (low)”.

¹⁵ Il Macro Profile incorporato nella metodologia di valutazione del Baseline Credit Assessment – per catturare gli elementi di rischio insiti nel contesto economico e operativo delle banche italiane – è rimasto invariato a “Moderate+”: il peggioramento di fatto intervenuto ha trovato compensazione nella rimozione di uno dei due notch di aggiustamento negativo applicato dall’Agenzia sulle condizioni creditizie del sistema, per riflettere il trend di miglioramento in atto in termini di esposizioni deteriorate.

L'11 gennaio 2019, infine, DBRS ha confermato con Trend Stabile i rating assegnati all'Italia ["BBB (high)"/"R-1 (low)"].

La conferma del Trend si è resa possibile alla luce di due fattori combinati: l'aver evitato la procedura della Commissione Europea per mancato rispetto dei criteri di debito e il trend di miglioramento della qualità degli attivi delle banche italiane, per quanto queste ultime siano ancora alle prese con le conseguenze di elevati spread governativi e di una debole crescita degli impieghi.

ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di *rating* che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Per completezza informativa con riferimento ad altri programmi di emissioni internazionali, quali UBI Banca Euro 15,000,000,000 Debt Issuance Programme, si segnala quanto segue :

(i) Moody's ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati il 14 maggio 2018 nell'ambito della revisione annuale,

Senior unsecured: (P)Baa3

Senior Subordinated (Senior Non-Preferred) (P)Ba3

Subordinated: (P)Ba3

(ii) Fitch ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati nella periodica revisione del 30 novembre 2018,

Short-term senior unsecured notes: F3

Long-term senior unsecured notes: BBB-

Long-term senior non preferred notes (Senior Non-Preferred): BBB-

Nell'ultima emissione di debito subordinato Lower Tier 2 effettuata con valuta 4 marzo 2019 nell'ambito di "UBI Banca Euro 15,000,000,000 Debt Issuance Programme" l'Agenzia ha attribuito il seguente rating:

Subordinated: BB+

(iii) DBRS ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati nella revisione annuale del 26 novembre 2018

Long-term senior debt: BBB con Trend Stabile

Short-term debt: R-2 (high) con Trend Stabile

Senior Non-Preferred debt: BBB (low) con Trend Stabile

Subordinated debt: BB (high) con Trend Stabile

(iv) S&P ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati il 30 ottobre 2018

Senior unsecured debt maturing in one year or more: BBB-

Senior unsecured debt maturing in one year or less: A-3

Senior subordinated debt (Senior Non-Preferred) BB+

Subordinated debt: BB

Informazioni aggiornate sui rating attribuiti all'Emittente e agli strumenti finanziari possono essere reperite sul sito istituzionale di UBI Banca, al seguente indirizzo:

<http://www.ubibanca.it/pagine/Ratings-IT.aspx>

SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

in qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[•]

[in qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

relative [all'offerta al pubblico] [e/o] [alla quotazione] di nominali [Euro / valuta di denominazione] [•]

“Unione di Banche Italiane – [denominazione del Prestito Obbligazionario]”

Codice ISIN [•]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Solidarietà]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 (il "Documento di Registrazione").

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

[INFORMAZIONI ESSENZIALI]	
[Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta]	[Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.1 “Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta” della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base, in relazione al collocamento delle Obbligazioni si segnalano i seguenti interessi, compresi quelli in conflitto: <i>[indicare ulteriori interessi].</i>]
[Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi]	<p>[Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.</p> <p>L'ammontare ricavato dai Titoli sarà destinato all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente congiuntamente a quanto sotto descritto.</p> <p><i>[se prevista devoluzione a Ente Beneficiario]</i></p> <p>Devoluzione a [•]</p> <p>[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari a massimo Euro [•]] sarà devoluto [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] a titolo di liberalità a <i>[inserire denominazione Ente Beneficiario]</i>.</p> <p><i>[se prevista devoluzione in due tranches]</i></p> <p>[La devoluzione sarà erogata in due tranches: [•]% successivamente alla Data di Regolamento (come più avanti definita) o alla data di chiusura del collocamento se successiva, [•]% solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente Beneficiario nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario all'Emittente. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] per sostenere altra/e iniziativa/e sociale/i.]</p> <p>L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante [l'importo/ gli importi] effettivamente devolut[o/i] [e i destinatari dei medesimi.]</p> <p>/</p> <p><i>[se previsto finanziamento]</i></p> <p>Finanziamento a favore di [•]</p> <p>[[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari ad Euro [•]] sarà messo a disposizione [dall'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>], per l'erogazione di finanziamenti a <i>[inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi]</i>. <i>[L'Emittente/indicare società del Gruppo UBI Banca] [potrebbe non provvedere al completo impiego delle somme messe a disposizione per finanziamenti]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui la somma messa a disposizione sia un importo fisso ovvero la percentuale dell'ammontare nominale dei Titoli complessivamente collocato messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sia superiore al 100%</i></p> <p>[L'Emittente / <i>indicare società del Gruppo UBI Banca</i>] finanzia l'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato mediante la tradizionale attività bancaria.]</p> <p>L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet al termine del periodo di offerta un avviso riportante l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti <i>[se prevista devoluzione qualora la</i></p>

somma messa a disposizione non sia interamente erogata e, se applicabile, un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto all'Ente Beneficiario].]

/

[se previsti devoluzione a Ente Beneficiario e finanziamento

Devoluzione a [•] e finanziamento a favore di [•]

[Il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / Un importo pari ad Euro [•]] sarà devoluto [dall'Emittente / *indicare società del Gruppo UBI Banca*] a titolo di liberalità a [*inserire denominazione Ente Beneficiario*] e congiuntamente [il [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / un importo pari ad Euro [•]] sarà messo a disposizione [dall'Emittente / *indicare società del Gruppo UBI Banca*] per l'erogazione di finanziamenti a [*inserire caratteristiche identificative del beneficiario dei fondi*].]

[*Nel caso in cui la somma messa a disposizione sia un importo fisso ovvero la percentuale dell'ammontare nominale dei Titoli complessivamente collocato messa a disposizione per l'erogazione di finanziamenti sia superiore al 100%*

[L'Emittente / *indicare società del Gruppo UBI Banca*] finanzia l'ammontare degli impieghi eventualmente eccedente l'importo di titoli collocato mediante la tradizionale attività bancaria.]

Al termine del periodo di offerta l'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l'importo che effettivamente viene devoluto all'Ente Beneficiario e l'importo delle somme messe a disposizione per l'erogazione di finanziamenti.]

/

[*In caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale*

Finanziamenti a favore di piccole e medie imprese del Mezzogiorno

I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. N. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, verranno destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.]

[*In caso di Titoli di Solidarietà*

Finanziamento a favore degli Enti di Terzo Settore

[I fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni, ai sensi dell'art. 77, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) saranno interamente messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore [[di/dell'] [uno] [o][più] [Ente/i] del Terzo Settore] [*inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile*]/[*inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari*] per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore]

[I fondi messi a disposizione per l'erogazione di finanziamenti a favore [dell'] [degli] [Ente/i] del Terzo Settore sono al netto [del [•]% dell'ammontare nominale collocato delle Obbligazioni / dell'importo pari a massimo Euro [•]] che sarà devoluto [dall'Emittente / *indicare società del Gruppo UBI Banca*] a titolo di liberalità a [uno] [o] [più] [Ente/i] del Terzo Settore non commerciale]/ [*inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile*]/[*inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari*].

[[La devoluzione [potrà essere/sarà] erogata in [una] [o] [due] tranche:

	<p>[[•]%] successivamente alla Data di Regolamento (come più avanti definita) o alla data di chiusura del collocamento se successiva, comunque entro e non oltre 12 mesi da quest'ultima [e [•]% solo subordinatamente al rilascio da parte di una società terza indipendente della positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'Ente del Terzo Settore non Commerciale nella realizzazione del progetto sulla base di adeguata documentazione di rendicontazione presentata dallo stesso Ente Beneficiario comunque entro e non oltre i 12 mesi dalla data di chiusura del collocamento. L'importo eventualmente non erogato della seconda tranche verrà utilizzato [dall'Emittente / indicare società del Gruppo UBI Banca] [per l'erogazione dei finanziamenti a favore] [[dell'/degli] [Ente/i del Terzo Settore] [inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile]]/[inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari] /[per la devoluzione a titolo di liberalità favore di] [uno] [o] [più] [Ente]/[Enti][del Terzo Settore non Commerciale]/ [inserire denominazione Ente Beneficiario qualora disponibile]]/[inserire ambito di intervento degli Enti Beneficiari]].</p> <p>[Le somme raccolte con l'emissione delle Obbligazioni e non impiegate a favore degli Enti del Terzo Settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani]. [L'Emittente pubblicherà sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, un avviso riportante i dati relativi al/ai finanziamento/i erogato/i con l'indicazione dell'Ente/i del Terzo Settore beneficiario/i degli stessi unitamente alle iniziative sostenute]. [[Tale avviso conterrà altresì [i dati relativi ai progetti sostenuti] [e] [l'indicazione degli Enti del Terzo Settore non Commerciale beneficiari delle somme devolute a titolo di liberalità]].</p> <p>[Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi sopra descritti non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base.]</p>
<p>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</p>	
<p>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione</p>	<p>[inserire tipologia tra quelle previste al paragrafo 4.1 “Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione” della Sezione 6- Nota Informativa del Prospetto di Base]</p>
<p>ISIN</p>	<p>[•]</p>
<p>Soggetto incaricato della tenuta dei registri</p>	<p>[Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / altro]</p>
<p>Valuta di emissione degli strumenti finanziari</p>	<p>[Euro/ valuta di denominazione]</p>
<p>[Per le Obbligazioni Tasso Fisso , Tasso Fisso Step Up/Step Down , Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo , Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eccetto delle Obbligazioni Zero Coupon Tasso di interesse nominale</p>	<p>[per Obbligazioni a Tasso Fisso [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo.]</p> <p>[per Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down e a Tasso Fisso Step Up / Step Down Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è [crescente / decrescente] durante la vita del Prestito, ed è pari a: [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•], [•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•],</p>

<p><i>[Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo]</i></p>	<p>[•]% lordo annuo, [•]% netto annuo per le cedole di interessi pagabili il [•].]</p> <p><i>[per Obbligazioni a Tasso Variabile</i></p> <p>[Sarà preso come Parametro di Indicizzazione <i>[indicare Parametro di Indicizzazione]</i> [maggiorato/ diminuito di uno Spread pari a <i>[indicare Spread]</i>] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a <i>[indicare Partecipazione]</i>]</p> <p><i>[e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.]</i></p> <p><i>[se previsto minimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.]</p> <p><i>[se previsto massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[se previsto minimo e massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor; se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[per Obbligazioni a Tasso Misto</i></p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / fisso crescente / fisso decrescente / variabile], e per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / fisso crescente / fisso decrescente].</p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni a Tasso Misto è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / <i>[indicazione dei tassi di interesse lordi e netti]</i>.</p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•] sarà preso come Parametro di Indicizzazione <i>[indicare Parametro di Indicizzazione]</i> [maggiorato/ diminuito di uno Spread pari a <i>[indicare Spread]</i>] [moltiplicato per un fattore di Partecipazione pari a <i>[indicare Partecipazione]</i>]</p> <p><i>[e rilevato il [•] giorno lavorativo TARGET che precede l'inizio del godimento della cedola di riferimento.]</i></p> <p><i>[se previsto minimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.]</p> <p><i>[se previsto massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[se previsto minimo e massimo</i> Se il valore così ottenuto sarà inferiore al [•]% (Floor) il tasso annuo lordo sarà pari al Floor; se il valore così ottenuto sarà superiore al [•]% (Cap) il tasso annuo lordo sarà pari al Cap.]</p> <p><i>[per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto nel caso in cui per il primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi siano variabili e venga determinata la prima Cedola indipendentemente dal Parametro</i> Il tasso nominale annuo lordo per determinare il valore della prima Cedola, pagabile il [•] è [•]% ([•]% al netto dell'effetto fiscale) ed è stato prefissato in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.]</p> <p><i>[per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</i></p> <p>Per il periodo che decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [fisso / fisso crescente / fisso decrescente / variabile] (“Periodo con Interessi a Tasso Fisso” / “Periodo con Interessi a Tasso Variabile”), e per il periodo che</p>
---	--

decorre dal [•] al [•], il tasso di interesse sarà [variabile / fisso / fisso crescente / fisso decrescente] ([“**Periodo con Interessi a Tasso Variabile**” / “**Periodo con Interessi a Tasso Fisso**”]).

Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo è pari [a [•]% lordo annuo e a [•]% netto annuo] / [indicazione dei tassi di interesse lordi e netti].

Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile il tasso lordo di ogni cedola variabile indicizzata sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Max} \left\{ 0\%; \left[FP \times \left(\frac{INDICE_{Finale} - INDICE_{Iniziale}}{INDICE_{Iniziale}} \right) \pm Spread \right] \times t \right\}$$

dove:

FP = è il Fattore di Partecipazione;

INDICE Finale = è il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Finale;

INDICE Iniziale = è il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo relativo al Mese di Riferimento Iniziale;

Spread = è quantificato nel successivo paragrafo denominato “Spread”;

t = periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo.

Fattore di Partecipazione

Mese di Riferimento Iniziale

Mese di Riferimento Finale

[•]

Mese di Riferimento Iniziale	Mese di Riferimento Finale	Data inizio periodo cedolare	Data pagamento cedola
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]

[•]%

[•]%

<p><u>Spread</u></p> <p><u>Tasso Minimo</u></p> <p><u>Tasso Massimo</u></p>	<p>[•]%</p>
<p>[Per tutte le tipologie escluse Obbligazioni Zero Coupon Base di calcolo</p>	<p>[“Actual/Actual (ICMA)” indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicati per il numero di periodi di calcolo previsti nell’anno</p> <p>/</p> <p>“Actual/365” o “Actual/Actual (ISDA)” indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel periodo di calcolo degli interessi cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l’effettivo numero di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365)</p> <p>/</p> <p>“Actual/365 (Fixed)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365</p> <p>/</p> <p>“Actual/365 (Sterling)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366</p> <p>/</p> <p>“Actual/360 (ICMA)” indica il numero effettivo di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360</p> <p>/</p> <p>“30/360” indica il numero di giorni nel periodo di calcolo degli interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del periodo di calcolo degli interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l’ultimo giorno del periodo di calcolo degli interessi è l’ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni).</p> <p>/</p> <p><i>altro]</i></p>
<p>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon Convenzione di calcolo</p>	<p>[[<i>Following Business Day Convention</i>] / [<i>Modified Following Business Day Convention</i>] / [<i>altro</i>]</p> <p>[<i>Unadjusted</i>] / [<i>Adjusted</i>]</p>
<p>Disposizioni relative agli interessi da pagare</p>	<p>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon</p>

	<p><u>Periodicità delle Cedole:</u> [Trimestrale / Semestrale / Annuale]</p> <p>[Si precisa che la prima cedola ha durata pari a [•] mesi.]</p> <p>Il tasso lordo periodale</p> <p><i>[in caso di interessi diversi da annuali sarà calcolato dividendo il tasso lordo annuo per [se interessi trimestrali 4 / se interessi quadrimestrali 3 / se interessi semestrali 2] e arrotondando il risultato al [•] decimale.]</i></p> <p>/</p> <p><i>[in caso di interessi annuali sarà pari al tasso lordo annuo.]</i></p> <p>[Si precisa che il tasso di interesse periodale lordo relativo alla prima cedola avente durata pari a [•] mesi è [•]%].</p> <p>I pagamenti relativi alle cedole saranno effettuati nella Valuta di Denominazione.</p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p>Non applicabile]</p>
Data di godimento degli interessi	[•]
Date di Scadenza degli interessi	<p><i>[Per tutte le tipologie escluse le Obbligazioni Zero Coupon</i></p> <p>[Le Cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date :</p> <p><i>[inserire le Date di Scadenza degli interessi]</i> di ciascun anno.]</p> <p><i>[inserire se prevista Convenzione di Calcolo Unadjusted Following Business Day</i> Qualora una Data di Pagamento della Cedola non sia un giorno lavorativo bancario (i “Giorni Lavorativi Bancari” sono tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi secondo il calendario italiano), il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.]</p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni Zero Coupon</i> Non applicabile]</p>
Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Indicizzazione e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori	<p><i>[Per Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</i></p> <p><i>[se Euribor</i> Il tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) indica il tasso sui depositi interbancari in Euro a [•] mes[e/i].]</p> <p>/</p> <p><i>[se Tasso Euro Swap</i> Il Tasso Euro Swap (IRS) indica il tasso annuale per le operazioni di swap in Euro a [•] espresso in percentuale.]</p> <p>/</p> <p><i>[se Libor</i> Il tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) indica il tasso in base al quale si scambiano denaro le banche operanti nel mercato interbancario londinese a [•] mesi.]</p> <p><i>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</i></p> <p><i>Nome e descrizione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e indicazione dello Sponsor]</i></p> <p>[Il metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione e il tasso di interesse nominale è descritto al precedente punto “Tasso di interesse nominale”.]</p>

	<p>/</p> <p>[Non applicabile]</p> <p><i>[indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [per quanto a conoscenza dell'Emittente il [indicare il parametro di riferimento] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Regolamento]]</i></p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p> <p><i>[indicare ove il Parametro di riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [l'Amministratore [inserire il nome dell'Amministratore], del [indicare parametro di riferimento] è incluso nel registro ai sensi dell'art. 36 del Benchmark Regulation]</i></p> <p>/</p> <p>[Non applicabile].</p> <p><i>[indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [si applicano le disposizione transitorie di cui all'art. 51 del Benchmark Regulation tali per cui [inserire nome dell'Amministratore] Amministratore del [indicare parametro di riferimento] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione [o] la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]</i></p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<p>Indicazione della fonte da cui potere ottenere informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità</p>	<p><i>[Per Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</i></p> <p>[Il Valore di Riferimento è pubblicato <i>[per Euribor alle ore 11:00 ora di Bruxelles alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters] / [per Tasso Euro Swap alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters sotto la voce "EURIBOR BASIS - EUR" e sotto il titolo "11:00AM FRANKFURT] / [altro].</i></p> <p>Il Valore di Riferimento è reperibile [sul quotidiano finanziario "IlSole24Ore"] / <i>[per Tasso Euro Swap indicazione del quotidiano finanziario dove l'Emittente intende pubblicarlo] / [altro].</i></p> <p><i>[Inserire indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità.]</i></p> <p>/</p> <p><i>[Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo</i></p> <p><i>[Nome della fonte da cui è possibile reperire informazioni sulla performance dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto e sulla sua volatilità]]</i></p> <p>[Non applicabile]</p>

Agente per il Calcolo	[UBI Banca / <i>altro</i>]
Componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi	<p>[<i>per Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e a Tasso Misto con minimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con minimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor.</p> <p>/</p> <p><i>per Obbligazioni a Tasso Variabile con massimo e a Tasso Misto con massimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con massimo prevedono una componente derivata rappresentata vendita di opzioni di tipo Cap.</p> <p>/</p> <p><i>per Obbligazioni a Tasso Variabile con minimo e massimo e a Tasso Misto con minimo e massimo</i> Le Obbligazioni a Tasso [Variabile / Misto] con minimo e massimo prevedono una componente derivata rappresentata dall'acquisto di opzioni di tipo Floor e dalla vendita di opzioni di tipo Cap.</p> <p>/</p> <p>[<i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con sole Cedole Variabili Indicizzate</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / <i>altro</i>], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / <i>altro</i> /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Minimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore. [Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>put</i> europeo.] Il valore [complessivo] della componente derivativa[, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate,] è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / <i>altro</i>], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / <i>altro</i> /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo "Descrizione del sottostante sul quale è basato il Parametro di Riferimento" implicitamente acquistata dal sottoscrittore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / <i>altro</i>], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / <i>altro</i> /</p> <p><i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo</i> La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione di tipo <i>call</i> europeo sull'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nel paragrafo "Descrizione del sottostante sul quale è basato il</p>

	<p>Parametro di Riferimento” implicitamente acquistata dal sottoscrittore.[Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un’opzione di tipo <i>put</i> europeo]. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un’opzione di tipo <i>call</i> europeo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base [del modello Mercurio / altro], utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso <i>risk free</i>. / <i>altro</i>]</p> <p>Non applicabile]</p>
<p>Data di Scadenza</p> <p>Modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso</p>	<p>[•].</p> <p>Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.</p> <p>I pagamenti relativi al rimborso del capitale saranno effettuati nella Valuta di Denominazione.</p> <p>I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli / <i>altro sistema</i>], senza deduzione di spese.</p>
<p>Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo</p>	<p>[</p> <p>Il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua è pari a [•]% e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua è pari a [•]%. /</p> <p>Ipotizzando che per il calcolo della prima cedola variabile il Parametro di Indicizzazione sia pari a [•]% (rilevato in data [•]) e si mantenga costante per tutta la vita del titolo, il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua sarebbe pari a [•]% e il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua pari a [•]%.]</p> <p>[</p> <p>Si sottolinea che i rendimenti delle Obbligazioni sopra riportati, in quanto espressi nella Valuta di Denominazione delle Obbligazioni, e quindi in [<i>valuta di denominazione</i>], che è la medesima valuta in cui sono corrisposte le cedole periodiche ed il rimborso del capitale a scadenza, sono determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi in Euro. Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche consistentemente, in modo favorevole o sfavorevole all’investitore a causa della variazione del tasso di cambio Euro/[<i>valuta di denominazione</i>] nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall’eventuale apprezzamento/deprezzamento del [<i>valuta di denominazione</i>] rispetto all’Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro Valuta di Denominazione in [<i>valuta di denominazione</i>] e sopra riportato.] /</p> <p>[<i>Per Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con Cedole Variabili Indicizzate, Tasso Minimo e Tasso Massimo</i></p>

	<p>Ipotizzando che la variazione percentuale del valore dell'Indice [•], da utilizzare per il calcolo della prima cedola variabile indicizzata, sia quella relativa al mese di [•] rispetto al mese di [•], pari a [•]% e rimanga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario [(comportando la conseguente applicazione del Tasso [Minimo/Massimo] pari a [•]% per tutte le Cedole Variabili Indicizzate)], [tenendo conto delle Cedole Fisse [Crescenti / Decrescenti]], il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del Titolo offerto, calcolato in regime di capitalizzazione composta, sarebbe pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).</p> <p><i>[in presenza di Tasso Minimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo minimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]</p> <p><i>[in presenza di Tasso Massimo</i> Il rendimento effettivo annuo lordo massimo offerto a scadenza dalle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari a [•]% ([•]% al netto dell'imposta sostitutiva attualmente del [•]%).]</p>
Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi	L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata in data [•] da [•].
Data di Emissione	[•].
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	<p><i>[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata la facoltà di sottoscrizione tra quelle di cui al paragrafo 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]</i></p> <p>/</p> <p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione sul MOT</i></p> <p>Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le Obbligazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dall'articolo 2.2.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. In particolare le Obbligazioni dovranno essere emesse con almeno 15 milioni di Euro di valore nominale totale. Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore ove ritenga che per le Obbligazioni si formerà un mercato sufficiente.</p> <p>/</p> <p><i>inserire eventuali requisiti da rispettare ai fini dell'ammissione alla negoziazione alla sede di negoziazione multilaterale che l'Emittente utilizzerà per la distribuzione delle Obbligazioni</i></p> <p>]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Ammontare Totale	Massimi [Euro / valuta di denominazione] [•] per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a [Euro / valuta di

dell'emissione/dell'offerta	<i>denominazione</i>] [•] (il “Valore Nominale”).
Periodo di Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	<p>Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata [ovvero proroga] del Periodo di Offerta ai sensi del paragrafo 5.1.3[bis] “Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione” della Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base. L’avviso di chiusura anticipata [ovvero proroga] del Periodo di Offerta sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell’Emittente [e <i>[indicare altri siti, luoghi]</i>], prima della chiusura del Periodo di Offerta.</p> <p>E’ possibile aderire all’offerta [:]</p> <p><i>[[presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [;]</i></p> <p><i>[mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [con raccolta delle adesioni tramite [il sito internet dell’Emittente] [e/o] [il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento] [e/o] [mediante registrazione telefonica]] [;]</i></p> <p><i>[mediante offerta fuori sede].</i></p> <p>/</p> <p><i>in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i> per il tramite di Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul [MOT/ExtraMOT/ EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] [, tra cui [•] in qualità di [Soggetto Incaricato del Collocamento / Soggetti Incaricati del Collocamento]].</p> <p><i>[L’Operatore Incaricato è / Gli Operatori Incaricati sono] [•].</i></p> <p><i>[in caso di offerta fuori sede</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] <i>[giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato]</i> al [•] <i>[indicare il settimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato]</i> [, salvo [chiusura anticipata] [ovvero] [proroga] del Periodo di Offerta].</p> <p><i>[in caso di offerta mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza</i></p> <p>I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza [tramite [il sito internet dell’Emittente] [e/o] [mediante registrazione telefonica] provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [•] <i>[giorno coincidente con il giorno di inizio del periodo di offerta sopra indicato]</i> al [•] <i>[indicare il quattordicesimo/[•] giorno che precede il giorno di chiusura del periodo di offerta sopra indicato]</i> [, salvo [chiusura anticipata] [ovvero] [proroga] del Periodo di Offerta.]</p> <p><i>[E’ previsto il diritto di recesso.</i></p> <p>Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il numero di [•] giorni dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità: [•].</p> <p>/</p> <p>Non è previsto il diritto di recesso.]</p>

finanziari	<p>Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p>/</p> <p><i>in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia.</p> <p>All’Offerta mediante distribuzione sul [MOT/ExtraMOT/ EuroTLX / <i>indicare sede di negoziazione multilaterale</i>] [possono aderire anche / non possono aderire] gli investitori qualificati di cui all’articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall’articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque definiti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente (gli “Investitori Qualificati”).]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato]</p>	<p><i>[nel caso in cui non sia previsto riparto</i></p> <p>Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell’Ammontare Totale delle Obbligazioni, secondo l’ordine cronologico di prenotazione.</p> <p>/</p> <p><i>indicare eventuali criteri di riparto per l’assegnazione delle Obbligazioni agli investitori]</i></p>
<p>Prezzo di Emissione</p>	<p>Pari al [%] del valore nominale, e cioè [Euro/ <i>valuta di denominazione</i>] [%] per ciascuna Obbligazione.</p>
<p>Prezzo di Offerta</p>	<p>Pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore.</p>
<p><i>[in caso di offerta</i></p> <p>Commissioni e costi inclusi nel Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Il Prezzo di Emissione include [commissioni / costi / commissioni e costi] complessivamente pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale così ripartit[i/e]:</p> <p>[- commissioni di collocamento pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- commissioni di sottoscrizione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>]di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- commissioni di mandato pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p>[- costi pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale[;/.]]</p> <p><i>[altro specificare]</i></p> <p>[Il Prezzo di Emissione non include [commissioni] [né] [costi].]</p>
<p><i>[in caso di offerta</i></p> <p>Spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Sono a carico dell’investitore [spese/costi/commissioni/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] [%] per ogni [%] [Euro / <i>valuta di</i></p>

	<p><i>denominazione</i>] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Non sono previste spese/costi/commissioni/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero.]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Costi inclusi nel Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Il Prezzo di Emissione include costi complessivamente pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>][•] per ogni [•] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Il Prezzo di Emissione non include costi.]</p>
<p><i>[in caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale</i></p> <p>Spese/costi/imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione]</p>	<p>[Sono a carico dell'investitore [spese/costi/imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione pari a [•%] del Valore Nominale, ovvero [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] [•] per ogni [•] [Euro / <i>valuta di denominazione</i>] di Valore Nominale.</p> <p>/</p> <p>Non è previsto alcun ulteriore addebito da parte dell'Emittente per spese /costi aggiuntivi rispetto al Prezzo di Emissione.]</p> <p>Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o al versamento in un deposito infruttifero presso l'Intermediario Autorizzato.]</p>
<p>Soggetti Incaricati del Collocamento</p>	<p>[</p> <p>[Il/I] Soggett[o/i] Incaricat[o/i] del Collocamento [è/sono]:</p> <p><i>inserire elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento con le seguenti informazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>denominazione dei soggetti incaricati del collocamento con Sede Legale in [•] (sito web: www. [•]).]</i> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al gruppo [•].]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
<p>Responsabile del Collocamento</p>	<p>[UBI Banca / <i>altro</i>]</p>
<p>Accordi di [sottoscrizione / collocamento] e commissioni di [sottoscrizione / collocamento] sostenute dall'Emittente a favore dei Soggetti Incaricati del Collocamento</p>	<p>[<i>Da inserire se previsti</i> Gli accordi [di sottoscrizione / di collocamento], sono [<i>descrizione degli elementi caratteristici degli accordi di sottoscrizione / [di collocamento]</i>].</p> <p>I soggetti che assumono l'impegno sono: [<i>elenco soggetti con nome e residenza</i>].</p> <p>L'/Gli accordo/i [di sottoscrizione / di collocamento] è/sono stato/i concluso/i in data [•].]</p> <p>[Non sono previste commissioni di [sottoscrizione / collocamento].</p> <p>/</p> <p>Ai Soggetti Incaricati del Collocamento sarà riconosciuta dall'Emittente una commissione di [sottoscrizione / collocamento] pagata dall'Emittente</p>

	<p>totalmente in un'unica soluzione e pari a [•]% dell'ammontare nominale collocato.</p> <p>]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari	<p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati a cura dell'Emittente tramite gli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) / <i>altro sistema</i>] mediante accredito sui conti dell'investitore.</p>
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
[Mercati regolamentati e Mercati equivalenti]	<p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla quotazione successivamente al periodo di offerta</i> L'Emittente richiederà l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"). L'ammissione alla quotazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla quotazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul MOT</i> L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Con provvedimento n. [•] del [•] Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul MOT con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento].]</p> <p>/</p> <p><i>[ExtraMOT</i> L'Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i> richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul mercato ExtraMOT</i> L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul mercato ExtraMOT con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 11.7 Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato ExtraMOT è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento].]</p> <p>/</p>

	<p>[EuroTLX® L’Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i> richiederà l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione sul mercato EuroTLX</i></p> <p>L’Emittente ha presentato a EuroTLX SIM domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX intendendo avvalersene anche per la distribuzione ai sensi dell’articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. EuroTLX SIM S.p.A. ha disposto l’ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.10, paragrafo 1.A, comma 2 del Regolamento di EuroTLX gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni sul mercato EuroTLX è stabilita da EuroTLX SIM con proprio Avviso e sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell’Emittente [e del Responsabile del Collocamento] <i>[indicare altro]</i> [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento]./</p> <p><i>[altro MTF o altra struttura di negoziazione [L’Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / altro soggetto]</i> richiederà l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione [•.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di richiesta di ammissione alla negoziazione e concomitante richiesta di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione multilaterale [L’Emittente / altro soggetto]</i> ha presentato a <i>[indicare gestore della sede di negoziazione multilaterale]</i> domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su <i>[indicare sede di negoziazione multilaterale]</i> intendendo avvalersene anche per la distribuzione. <i>[indicare modalità e termini dell’ammissione alla negoziazione sulla sede di negoziazione multilaterale]</i></p> <p>/</p> <p><i>[Internalizzatore Sistemico [L’Emittente / altro soggetto]</i> inoltre [si riserva la possibilità di negoziare/ si impegna a negoziare/negozierà] [su istruzione specifica del Cliente] i titoli in qualità di Internalizzatore Sistemico ai sensi dell’articolo 1 comma 5-ter del TUF.]</p> <p>/</p> <p><i>[Da inserire nel caso di Direct Listing (non è previsto il Periodo di Offerta</i> L’Emittente ha richiesto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni [sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”). Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissione a quotazione delle Obbligazioni medesime [con provvedimento n. [•] del [•]]. / <i>altro]</i></p>
<p>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</p>	<p><i>[in caso di negoziazione su EuroTLX®</i></p> <p>[L’Emittente / Il Soggetto Incaricato del Collocamento / <i>altro soggetto</i>] svolgerà l’attività di Specialist sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® esponendo quotazioni durante gli orari di mercato aperto, in accordo con i requisiti previsti dal mercato.]</p> <p>/</p> <p><i>[in caso di quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) o negoziazione su altri sistemi multilaterali di negoziazione</i></p>

	<p><i>indicare eventuale soggetto intermediario operante sul mercato secondario e descrizione delle condizioni principali dell'impegno; laddove l'impegno al riacquisto sia rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n.DEM/DME 9053316 dell'8 giugno 2009, riportare le informazioni richieste in tale Comunicazione e dalla delibera Consob n.18406 del 13 dicembre 2012 e successive modifiche.]</i></p> <p>/</p> <p>[I Soggetti Incaricati del Collocamento non appartenenti al Gruppo UBI Banca / eventuale soggetto terzo] inoltre si [riserva/riservano] di acquistare le Obbligazioni su richiesta dell'investitore.]</p>
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
Consulenti	<p>[Inserire eventuali consulenti legati all'emissione indicando in quale veste hanno agito]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>
Rating delle Obbligazioni	<p>[inserire eventuale rating attribuito alle Obbligazioni]</p> <p>/</p> <p>[Non applicabile]</p>

Unione di Banche Italiane S.p.A.
